

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO - TIROLER ETSCHLAND

III. LEGISLATURA

III. LEGISLATURPERIODE

SEDUTA 64^a - 64. SITZUNG

17-7-1958

INDICE - INHALTSANGABE

Disegno di legge n. 58:

« Ordinamenti dei Comuni e controllo sugli enti locali »

pag. 2

Gesetzentwurf Nr. 58:

« Ordnung der Gemeinden und Aufsicht über die Gebietskörperschaften ».

Seite 2

Presidente: Dott. REMO ALBERTINI

Vicepresidente: dott. SILVIUS MAGNAGO

Ore 9,20.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

TRENTIN (Segretario - D.C.): *(fa l'appello).*

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta del 16.7.1958.

TRENTIN (Segretario - D.C.): *(legge il processo verbale).*

PRESIDENTE: Osservazioni al verbale? Il verbale è approvato.

Il cons. Gardella ha giustificato la propria assenza fino al termine del mese, e saluta.

E' stato presentato un ordine del giorno da parte della Federazione provinciale dipendenti Enti locali, del quale dò lettura *(legge)*.

Prosegue la discussione sul *disegno di legge n. 58: « Ordinamento dei Comuni e controllo sugli Enti locali »*.

Titolo II

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Capo I

Attribuzioni del Consiglio, della Giunta e del Sindaco

ART. 21 - Attribuzioni del Consiglio comunale

Spetta al Consiglio comunale:

1) *approvare i regolamenti ed i capitoli generali;*

2) *approvare il bilancio preventivo, le sue variazioni ed il conto consuntivo.*

3) *deliberare l'alienazione di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli*

di credito e di azioni industriali, e costituire servitù passive quando il valore superi l'importo di cui al n. 12;

4) *deliberare gli impieghi di denaro; i mutui e i prestiti vincolanti il comune oltre i cinque anni; le locazioni e le conduzioni di immobili oltre i nove anni;*

5) *deliberare le spese della parte straordinaria del bilancio;*

6) *deliberare l'acquisto di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito e di azioni industriali e costituire servitù attive quando il valore superi l'importo di cui al n. 12;*

7) *autorizzare le liti attive e passive salvo il disposto dell'art. 22, n. 8;*

8) *applicare i tributi;*

9) *deliberare i lavori pubblici di interesse comunale ed il concorso del comune alla esecuzione di opere pubbliche;*

10) *deliberare il piano regolatore generale, ed i piani particolareggiati;*

11) *deliberare l'assunzione diretta o la concessione dei servizi di interesse generale;*

12) *deliberare i contratti che non siano già compresi nelle delibere di cui ai numeri precedenti e le transazioni di liti; quando il valore superi: per i comuni fino a 3.000 abitanti Lire 1.500.000, per i comuni fino a 10.000 abitanti Lire 3.000.000, per i comuni fino a 30.000 abitanti Lire 6.000.000 e per gli altri comuni Lire 10.000.000;*

13) *deliberare la costituzione o la adesione a consorzi;*

14) *eleggere le commissioni e i componenti di commissioni;*

15) *eleggere i revisori dei conti del comune, delle amministrazioni separate, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dei consorzi tra enti locali;*

16) *deliberare su tutti gli altri affari demandati al Consiglio da disposizioni di legge o di regolamento.*

Qui abbiamo molti emendamenti, che svolgeremo uno alla volta. Non so se procedere ad una discussione nell'insieme, oppure leggere i vari emendamenti a seconda dei punti che sono stati emendati.

Vi è un emendamento aggiuntivo, di un nuovo articolo 21 bis, a firma Scotoni e Nardin. Vi sono poi gli emendamenti della Commissione, un emendamento dell'Assessore, uno di Paris ed emendamenti Scotoni e Nardin.

Passiamo alla discussione sugli emendamenti.

Emendamento proposto dall'Assessore per inserire un nuovo punto 1 bis: « Assumere gli impiegati ed adottare ogni altro provvedimento secondo l'ordinamento relativo ».

Emendamento proposto da Paris per un nuovo punto 1 bis: « Assumere gli stipendiati ed adottare ogni altro provvedimento secondo l'ordinamento relativo, eccezion fatta per il segretario comunale, la cui assunzione, inquadramento e trattamento avvengono ai sensi delle norme in vigore ».

Qui siamo al coperto della proposta dell'Assessore, però c'è l'aggiunta « eccezion fatta per il segretario comunale, la cui assunzione, inquadramento e trattamento avvengono ai sensi delle norme vigenti ».

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Ho presentato un emendamento che tende a ripristinare la competenza del consiglio per l'assunzione degli impiegati e l'adozione di altri provvedimenti secondo l'ordinamento relativo. Questa proposta di emendamento copre la proposta di emendamento del cons. Paris, e anche quella dei cons. Scotoni e Nardin all'art. 21, lettera *d*); le copre anche nel senso che, secondo me, non è necessario stabilire le eccezioni, in quanto, secondo il principio generale, rimangono senz'altro in vigore le norme che non sono per le materie e per gli oggetti non regolati dalla legge presente. Quindi la legge come tale poi va anche interpretata, s'intende, nel coordinamento del-

le sue norme, nel senso che mentre al Consiglio spetterebbe l'assunzione e ogni altro provvedimento relativo agli impiegati, alla Giunta spetta l'assunzione dei salariati, al sindaco spetta l'adozione della sospensione in linea cautelare del personale, ivi compreso il personale impiegatizio.

Per quanto concerne il punto *a*) proposto da Scotoni e Nardin « organizzazione degli uffici e dei servizi comunali », per me non è necessario, in quanto è già compreso nel punto 1, dove è detto: « approvare il regolamento ed i capitolati generali », che, nel coordinamento con l'art. 2, comprende già questo oggetto. Cioè, l'art. 2 sul potere regolamentare dei Comuni prevede appunto i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e del relativo personale e l'ordinamento delle istituzioni in favore della generalità degli abitanti del Comune o di una frazione. Quindi non è necessario che ripetiamo questa competenza, in quanto già compresa nella dizione del punto 1.

RAFFAELLI (P.S.I.): Vorrei proporre, se non è una proposta superflua, che si seguisse come ordine di lavoro, per questi due articoli, quello della numerazione di competenza, discutendoli uno per volta, e si continui dopo perchè siamo già al numero 2.

PRESIDENTE: Lo stiamo facendo. Siamo al punto 1 dell'art. 21. Vi è stato proposto l'inserimento, da parte dell'Assessore: « approvare i regolamenti ed i capitolati generali, assumere gli impiegati ed adottare ogni altro provvedimento secondo l'ordinamento relativo ».

Vi è un emendamento aggiuntivo di Paris, c'è un emendamento Nardin e Scotoni per inserire dopo le parole « spetta al consiglio comunale » la dizione: « *a*) l'organizzazione degli uffici e dei servizi comunali; *b*) la nomina del segretario e degli impiegati del Comune e l'adozione nei loro riguardi di ogni altro provvedimento previsto dalla legge, salve le disposizioni degli artt. 22 e 25, e quelle contemplate in leggi speciali ».

Siamo quindi sempre all'articolo 21, pun-

to 1, e andiamo avanti uno per uno, secondo le competenze.

SCOTONI (P.C.I.): Effettivamente in parte l'emendamento proposto dall'Assessore copre quelli presentati da me e da Nardin. Dico, solo in parte. E' vero, per esempio, che si può fare un regolamento che preveda anche l'organizzazione degli Uffici, però il vero regolamento, quello che normalmente viene fatto, è quello che prevede l'ordinamento. Ne abbiamo avuto del resto prova anche qui, quando si è fatta la legge sul personale, dove si è statuito sullo stato giuridico, economico ecc. ma non si sono organizzati gli uffici. Dare tutto, dare a quel primo punto una formula un po' generica, che possa far comprendere anche cose che non sono vero e proprio regolamento, perchè la ripartizione degli uffici e le attribuzioni sono proprio un regolamento, ne possono far parte, però si può discutere su questa cosa; mi pare che quando si tratta di competenze bisogna cercare di delimitarle con esattezza e con precisione, tanto più se restasse quel tipo di formulazione che è stata adottata, nella quale vengono precisate le competenze del consiglio ed invece per la giunta si dice che ad essa spetta tutto quello che non è affidato al consiglio. Potrebbe far nascere delle discussioni.

Per quanto riguarda la formula del punto b) « la nomina del segretario ed impiegati del Comune » mi pareva che questa formula, che del resto è presa di peso dal progetto di legge preparato dalla commissione del Ministero dell'Interno, fosse la più tranquilla, quella che può anche resistere ad eventuali modificazioni dell'attuale ordinamento, perchè oggi come oggi, il segretario ha quelle posizioni che sappiamo, e va bene. Allora si dirà « nomina del segretario e degli impiegati salvo le disposizioni di leggi speciali »; c'è la legge speciale sul segretario, e per quello non vale, eventualmente saranno per altri provvedimenti che il consiglio comunale può adottare nei confronti del segretario, ma non la nomina. Domani, se la situazione fosse modificata, non c'è bisogno di cambiare o intendere modificato l'articolo perchè lo riguarda.

Così pure i richiami ai successivi artt. 22 e 25; posso ben capire che ad un certo punto se il 21 dice « tutte le disposizioni da prendere nei confronti degli impiegati » e l'art. 22 parla dei salariati, e il 25 parla di provvedimenti presi dal sindaco ai fini di cautelare l'amministrazione, si possa intendere che i successivi articoli abbiano modificato, però, perchè lasciare queste formule un po' imprecise e affidate al coordinamento e al lavoro dell'interprete quando, mi pare senza spreco, si può cercare di dare una formulazione forse più esatta e che di colpo richiama? Dobbiamo pensare che questa è una legge che dovrà essere utilizzata da migliaia di persone. Queste leggono a un bel momento l'art. 21: « assumere gli impiegati e adottare ogni altro provvedimento secondo l'ordinamento relativo », e possono anche non avere immediatamente presenti gli altri articoli che invece affidano qualche competenza particolare o alla Giunta o al sindaco. Questi in sostanza i motivi di queste leggere differenziazioni, che sono più di natura formale che sostanziale.

PARIS (P.S.D.I.): Ho chiesto in sede di discussione generale se la formula proposta dall'Assessore Benedikter per quanto riguarda l'assunzione degli impiegati comprendeva anche il segretario comunale. Non ha risposto allora e non ha chiarito nemmeno oggi. Vorrei avere questo chiarimento, la pregherei.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Il chiarimento non sarebbe necessario, ma comunque è nel principio che laddove questa legge non dispone nulla e dove esistono leggi speciali continuano ad avere vigore le leggi speciali. Sappiamo che lo stato giuridico e lo *status* del segretario comunale è regolato da una legislazione speciale, evidentemente non è toccato dall'attuale disegno di legge. Non c'è nessun bisogno di dirlo, in quanto in genere tutta la materia del personale e della responsabilità non è affrontata da questa legge.

Per quanto concerne l'osservazione di Scotoni, sarei d'accordo di aggiungere, al n. 1 bis, alla mia formula « assumere gli impiegati e

adottare ogni altro provvedimento secondo lo ordinamento relativo», l'inciso «salve le disposizioni degli artt. 22 e 25 e quelle contemplate in leggi speciali».

PARIS (P.S.D.I.): Non so fino a che punto possa essere d'accordo con le dichiarazioni fatte dall'Assessore. Dice: «Vi sono leggi speciali, ma queste leggi speciali sono anteriori, non modificano lo stato giuridico dei segretari comunali e in genere degli impiegati comunali». Per quanto riguarda gli impiegati comunali sono perfettamente d'accordo, perchè anche oggi gli impiegati, ad eccezione del segretario, vengono assunti tramite deliberazione. Anzi ci dovrebbe essere il concorso, cosa rara nella nostra Regione perchè i più vengono assunti per chiamata, e il trattamento economico e l'inquadramento è basato poi sulle norme in vigore. Si tratterà di vedere a che grado questo impiegato viene inquadrato, come è valutata la sua opera, l'ufficio, le mansioni che è chiamato ad esplicare. E qui la Regione non può legiferare, perchè ci sono norme speciali e ci sarebbe l'organizzazione sindacale che cerca di difendere i propri associati in quanto i contratti non hanno valore di legge fino ad oggi. Ma il segretario comunale, quando lei dice così genericamente «assumere gli impiegati», se non viene menzionato, se non viene fatta una specifica dichiarazione, credo che qui c'entri, e quindi lei cerchi di far passare dalla finestra quello che non dovrebbe entrare dalla porta.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Magari!

PARIS (P.S.D.I.): «Magari» dice, quindi la sua volontà c'è, ed anche quella del Presidente, che se la ride. Quindi persisto nel mio emendamento e dichiaro che per me la questione del segretario è una questione di funzionamento del Comune. Mi si dice che ci sono segretari che non funzionano, che durante la stagione venatoria vanno a caccia, trascurando le questioni comunali, che il sindaco e la Giunta non hanno in mano le redini per dirigere questi importantissimi funzionari del-

l'amministrazione comunale. Ma, signori, è come se un amministratore comunale o un sindaco, invece che riparare una strada piena di buchi, ne volesse costruire un'altra. No, riparo quella, se la strada è efficiente; quindi si tratta di adottare dei provvedimenti che la legge prevede. Se c'è un segretario comunale che non fa il suo dovere si devono adottare tutti quei provvedimenti che la legge oggi in vigore prevede, senza riguardo, perchè deve essere lui il primo a dare l'esempio agli altri, perchè è il primo responsabile nel settore degli impiegati comunali. Poi si dice che sono i padroni! Sono i padroni in quanto i sindaci non sanno compiere le loro mansioni, non sono all'altezza, non hanno le cognizioni necessarie! Questo avviene oggi, come avverrà anche domani, di fronte ad un sindaco che non sa fare il sindaco, perchè dovrà rimettersi a tutto quanto gli dice il segretario. Però nelle situazioni in cui il sindaco, o la giunta, esce fuori da quelli che sono i binari previsti dalla legge, oggi il segretario può rifiutarsi di firmare la delibera! Domani lo può fare? Dubito che lo possa fare, anzi nella stragrande maggioranza dei casi non lo potrà fare! Ecco perchè, secondo me, è necessario che il segretario comunale abbia una maggiore indipendenza nel senso che i primi gradi delle sanzioni disciplinari possano essere prese dal sindaco e dalla giunta; ma poi, Signori, più in là per me no; perchè arriveremmo a certe forme di amministrazione, specie nei nostri paesi, dove ci sono dei «ras» che concepiscono l'amministrazione comunale molte volte a proprio favore e della propria parentela, al di sopra della parte politica, e far dipendere il segretario comunale esclusivamente dalle autorità amministrative del comune sarebbe un grave danno per una sana, oggettiva ed imparziale amministrazione nei nostri Comuni.

VINANTE (P.S.I.): In merito all'emendamento presentato dai consiglieri Scotoni e Nardin vorrei sottolineare l'opportunità di introdurre, come prevede il regolamento, la dizione «organizzazione degli uffici e dei servizi comunali». L'Assessore ha detto che è impli-

cito, non è necessario introdurlo perchè è già previsto nella parte dove si stabilisce « approvare i regolamenti e i capitoli generali ». Condivido perfettamente quanto ha affermato Scotoni, il quale dice: no, non è compreso tutto. Possiamo intendere che parte sia previsto, ma non tutto, perchè l'organizzazione degli uffici può essere fatta anche al di sopra di un preciso regolamento. Anche la legge siciliana prevede che i regolamenti siano di competenza del Consiglio, ma prevede altresì che l'organizzazione degli uffici sia di competenza del Consiglio. Vorrei insistere sottolineando l'opportunità di introdurre questo emendamento. Ho già detto in sede di discussione generale che questa legge è troppo concisa, e la chiarezza molte volte non è data da questo. Dobbiamo fornire uno strumento valido, facilmente interpretato da tutti gli amministratori, segretari, sindaci, e se vogliamo restringere eccessivamente dicendo « questo è già previsto qui, l'altro nell'altro articolo », creda che facciamo fare sovrumane fatiche agli amministratori comunali e li porteremo a dare interpretazioni in un senso in certe materie, che diversificano da interpretazioni date nella stessa materia da altri funzionari.

Vorrei proprio pregare l'Assessore che non si irrigidisca sempre sul fatto di dire: questo è previsto, questo è stato stabilito. Creda che aggiungere qualche precisazione maggiore non nuoce, va a vantaggio della legge e quindi credo che accettare qualche emendamento aggiuntivo che amplifichi, precisi e chiarisca maggiormente la legge, sia opportuno.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Credo che già fin da adesso siano stati accettati dal Consiglio diversi emendamenti proposti anche da lei, fino all'art. 20, che potevano essere considerati miglioramenti e perfezionamenti. Ora ho detto, a proposito del punto a), proposto da Scotoni e da Nardin, che all'art. 2 c'è già la competenza del consiglio comunale, non implicita ma esplicita, di procedere all'ordinamento degli uffici e del personale relativo, e anche all'ordinamento dei

servizi. Dall'altro lato l'attuazione di questo regolamento deve spettare all'organo esecutivo, alla giunta, di modo che per l'interprete non dovrebbero sorgere delle difficoltà, nel senso che da un lato il consiglio comunale esercita questa potestà regolamentare in analogia a quanto fanno il Consiglio Regionale e i Consigli Provinciali, l'ordinamento degli uffici e del personale relativo, l'ordinamento dei servizi e l'attuazione di questo regolamento rimane demandato alla giunta e rispettivamente, secondo la competenza, anche al sindaco. Perciò mi sembra, nell'impostazione data in questa legge, — che in qualche parte diversifica dalla legge siciliana, perchè non è detto che facciamo una copia conforme della legge siciliana — in questa impostazione l'attuazione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e del personale e dei servizi relativi spetta appunto alla giunta.

PARIS (P.S.D.I.): Sull'emendamento Scotoni-Nardin. Dichiaro che sono perfettamente d'accordo, in quanto ordinamento degli uffici vuol dire creare degli uffici, ma non vuol dire creare le pareti; vuol dire domani creare una attività con il personale preposto allo svolgimento di questa attività, quindi spesa del Consiglio. E qui c'è una graduatoria: una volta che la giunta ha creato questi uffici, il consiglio come fa a dire che non assume il personale? E' sconfessare la giunta. Ecco quindi che questa competenza è bene venga chiarita e assegnata al consiglio comunale perchè, una volta creati gli uffici, il personale ci vuole e non so se i consiglieri del gruppo che ha espresso la giunta possono o vogliono dire di no. Bisogna pensarci prima. Deve essere il consiglio che ordina gli uffici. Qui dice « approvare i regolamenti e i capitoli generali », non l'ordinamento, l'organizzazione degli uffici. Questo è lasciato all'art. 22.

PRESIDENTE: Art. 2.

PARIS (P.S.D.I.): Dov'è questo?

PRESIDENTE: Il potere regolamentare sull'ordinamento degli uffici del Comune.

PARIS (P.S.D.I.): Quindi non specifica qui chi è che regolamenta secondo l'art. 2. E' il Comune che ha questa potestà, ma chi esercita questa potestà?

PRESIDENTE: Il consiglio comunale approva il regolamento; l'art. 21, al punto 1, dice che « il consiglio comunale approva il regolamento », quindi vuol dire che conferisce il potere regolamentare al consiglio. Dove trova un potere regolamentare alla Giunta? il potere regolamentare è del consiglio.

PARIS (P.S.D.I.): Sì, è del consiglio, ha ragione!

PRESIDENTE: Era l'unica questione. Adesso metto in votazione l'emendamento aggiuntivo dell'Assessore, che fa decadere...

SCOTONI (P.C.I.): Si può considerare annullato perchè è già compreso.

PRESIDENTE: Lei fa decadere l'organizzazione degli uffici e dei servizi comunali e la nomina del segretario...

SCOTONI (P.C.I.): La nomina del segretario si assorbe al punto b), ma non l'organizzazione degli uffici.

PRESIDENTE: Lasciando in piedi l'emendamento per l'organizzazione degli uffici. Comunque metto in votazione la prima parte dell'emendamento dell'Assessore, comprensivo della prima parte dell'emendamento di Paris e di Scotoni. Riguarda: « assumere gli impiegati e adottare ogni altro provvedimento secondo l'ordinamento relativo, salve le disposizioni degli artt. 22 e 25 e quelle contemplate in leggi speciali ». Questa è l'ultima parte del punto b) dell'emendamento Scotoni-Nardin. Cioè viene detto che rimangono in vigore le disposizioni che riguardano il personale.

Pongo in votazione questo emendamento: approvato con 27 favorevoli, 5 astenuti.

Resta da discutere e da votare l'emendamento di Paris. Non lo ritirate?

PARIS (P.S.D.I.): Non è ritirato!

PRESIDENTE: E' superato da « salve le disposizioni degli artt. 22 e 25 e delle leggi

speciali ». Se lei insiste, va bene, ma la formulazione è solo formalmente diversa.

PARIS (P.S.D.I.): Lo ritiro!

PRESIDENTE: Allora resta soltanto, per quanto riguarda il punto 1): « l'organizzazione degli uffici e dei servizi comunali », che si vuole praticamente chiarire, nonostante sia palese che nel potere regolamentare del Comune affidato al consiglio comunale è detto che vi è anche il potere dell'ordinamento degli uffici. Se insistete metto in votazione una aggiunta al punto 1), che dice: « l'organizzazione degli uffici e dei servizi comunali », e dopo: « approvare i regolamenti e i capitoli generali », che è già votato. Chi è d'accordo con questo emendamento? 6 favorevoli, 25 contrari, 2 astenuti. L'emendamento è respinto.

Punto 2: « Approvare il bilancio preventivo, le sue variazioni ed il conto consuntivo ». Sul punto 2 non sono stati presentati emendamenti. Andiamo avanti, non posso mettere in votazione perchè ora si votano solo gli emendamenti.

PARIS (P.S.D.I.): Si può anche votare per divisione, Presidente.

PRESIDENTE: Se è richiesta!

PARIS (P.S.D.I.): La chiedo io, per maggiore economia di tempo.

PRESIDENTE: Allora devo mettere in votazione non solo l'emendamento al punto primo ma anche il punto primo così emendato: « E' approvato con due astenuti ». Punto 2.

VINANTE (P.S.I.): Per una precisazione, cioè qui dice « approvare il bilancio preventivo, le sue variazioni ed il conto consuntivo ». Ora noi vediamo che fra le competenze della Giunta ci sono quelle di deliberare i prelievi dal fondo di riserva, e i prelievi comportano logicamente un aumento in altri articoli del bilancio. Che cosa intende come variazioni? Le eventuali deliberazioni di aumento dei vari capitoli con prelievo dai fondi di riserva; le intende come variazioni di bilancio o come un'operazione non classificabile e non

attribuibile al consiglio? E' una precisazione che desidererei avere.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Evidentemente se il prelevamento dal fondo di riserva può essere considerato variazione di bilancio, esso come tale non rientra nella competenza del consiglio, ma di per sé il prelevamento dal fondo di riserva non è considerato come variazione di bilancio e, comunque, dal punto di vista del diritto positivo i prelevamenti dal fondo di riserva sono riservati alla giunta. Tutte le altre variazioni di bilancio, e qui soprattutto per gli storni, e non solo da una categoria all'altra ma da un capitolo all'altro, sono riservate al consiglio comunale.

SCOTONI (P.C.I.): Per una raccomandazione al signor Assessore ed eventualmente alla Giunta. Come i Consiglieri si saranno resi conto, questa approvazione del bilancio preventivo ha un notevole rilievo, specialmente se messa in relazione al successivo art. 22, il quale stabilisce che per la parte ordinaria del bilancio l'applicazione e l'attuazione è demandata alla Giunta. Il che impegna maggiormente il Consiglio ad esaminarlo, perchè non è che semplicemente si approvi il bilancio nel suo complesso, poi sulle singole spese si torna sempre sopra. No, su quelle della parte ordinaria non ci si torna, perchè è la Giunta che provvede. Quindi raccomanderei che nelle disposizioni che saranno emanate, forse meglio nel regolamento, si richiami l'attenzione degli organi dei consigli comunali sulla necessità che pertanto la formulazione del bilancio sia in un certo senso analitica, perchè se a un bel momento mettessero nelle spese ordinarie la voce « per lavori pubblici 5, 10, 15 milioni », allora occorre altro che la delega! E secondariamente che si cerchi di non seguire quella prassi che talvolta viene seguita, e che in parte viene giustificata nell'attuale ordinamento, per cui in pratica si discute sulla delibera di approvazione di bilancio invece che sul vero

e proprio bilancio. Il Comune approva mediante una delibera, che viene letta, che si decide di approvare, e allora la discussione dell'esame diventa una cosa molto sommaria. Mentre invece questo nuovo tipo di organizzazione prevede la necessità che il bilancio venga discusso analiticamente, voce per voce, in maniera approfondita.

PRESIDENTE: Pongo in votazione il punto 2: 34 favorevoli, 2 astenuti.

Punto 3: « deliberare l'alienazione degli immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito e di azioni industriali, e costituire servitù passive quando il valore non superi l'importo di cui al n. 12 ».

La Commissione propone la seguente sostituzione del punto 3: « deliberare l'alienazione di mobili e di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito e di azioni industriali, le transazioni, costituire servitù passive quando il valore superi: per i Comuni fino a 1000 abitanti, L. 1.000.000; per i Comuni fino a 5000 abitanti Lire 2 milioni; per i Comuni fino a 10.000 abitanti L. 3 milioni; per i Comuni fino a 30.000 abitanti Lire 6 milioni; e per gli altri Comuni Lire 10 milioni ». Qui viene inserita la classificazione per Comuni, invece di dire « l'importo di cui al n. 12 ».

Scotoni e Nardin propongono i seguenti valori: « per i Comuni fino a 1000 abitanti, Lire 500.000; per i Comuni fino a 5.000 abitanti, Lire 1.000.000; per i Comuni fino a 10.000 abitanti, Lire 2.000.000; per i Comuni fino a 30 mila abitanti, Lire 3.000.000 e per gli altri Comuni, Lire 5.000.000 ».

SCOTONI (P.C.I.): Solo per dire che nel progetto della Commissione del Ministero dell'Interno, per i Comuni al di sotto dei 10 mila abitanti non era prevista quell'eccezione, nel senso che solo per i Comuni al di sopra dei 100 mila abitanti, e rispettivamente i 500 mila e il milione, erano stabiliti dei valori che erano nell'ordine di 2.500.000 o 500.000 per i contratti pluriennali e via dicendo.

Mi pare che in sostanza un'alienazione, l'acquisto di titoli industriali per un Comune fino a mille abitanti, che assommino ad un valore di un milione, sia molto e che in pratica resti ben poco se si pone la formula proposta, al consiglio comunale, una volta approvato il bilancio ed eventualmente, se c'è, approvare la spesa per la parte straordinaria. Ma anche la parte straordinaria penso che sia sempre con questi limiti, quindi non gli resta quasi nulla! Mentre invece con quei valori che abbiamo segnato mi pare che si dia la possibilità di non portare al consiglio le cose minime, perchè per il Comune di Trento o di Bolzano si parla di una transazione di 5 milioni, e comincia ad essere un affare abbastanza grosso. Quindi c'è già quella sufficiente libertà per la giunta, senza che si possa trasformare praticamente nella insussistenza del consiglio comunale.

PARIS (P.S.D.I.): Anche a me le cifre esposte dalla Commissione sembrano molto elevate. Quanti sono i nostri Comuni sotto i mille abitanti? In provincia di Trento la metà. Non ho dati, se non di quelli non ricostituiti, e sono moltissimi. Ora a costoro viene data la facoltà di deliberare fino ad un milione. Ma un Comune di 200-300 abitanti, che bilancio ha? Di 2 milioni, e diamo la facoltà alla giunta di deliberare su un milione, ma una sola volta. Possono essere delibere continuate, mi pare che si esageri e si esageri anche nei Comuni superiori ai 10-30 mila abitanti, in quanto queste delibere possono essere prese una al giorno. Stiamo attenti perchè mi pare che diamo una facoltà troppo ampia; se potesse essere presa questa delibera una volta, in un esercizio finanziario, passi, ma quando non limitiamo il numero delle delibere bisogna stare molto attenti. E guardate che per molti Comuni rappresentano la metà del bilancio e forse più, perchè dove hanno il medico consorzio, la levatrice consorziata, il segretario consorzio, il messo perfino...

NARDIN (P.C.I.): Più le spese obbligatorie!

PARIS (P.S.D.I.): Ma saranno inferiori le spese obbligatorie a questo importo, altrimenti vanno in malora!

KESSLER (D.C.): Fai una proposta!

VINANTE (P.S.I.): Non dirò niente di nuovo, però desidero sottolineare gli argomenti sollevati dai miei predecessori che hanno veramente ragione di essere, perchè come hanno detto quelli che mi hanno preceduto, le consistenze del bilancio della stragrande maggioranza dei Comuni della Regione, penso sono esigue, e quindi queste facoltà che noi diamo alla giunta sono eccessive, tanto più che c'è questo: se almeno le sedute della giunta fossero pubbliche, potrebbero essere eventualmente seguite attraverso gli amministrati, ma quando noi sappiamo che le sedute della giunta sono riservate e vogliamo attribuire a due o tre persone le competenze di questa misura, credete che noi commettiamo un grave errore. Penso che l'Assessore, che conosce quali sono le possibilità finanziarie della stragrande maggioranza dei nostri Comuni, accetti di ridurre queste facoltà della giunta, perchè in tutto e in altri argomenti sono veramente eccessive.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): A chi ha sottolineato quella che, secondo loro, è l'enormità di questi importi, vorrei — siccome altre volte ricorrono giustamente all'esempio della legge siciliana —, far presente anzitutto che la legge siciliana è molto al di sopra degli importi proposti originariamente dalla giunta, perchè prevede per i Comuni al di sotto dei 20 mila abitanti e per tutti i Comuni al di sotto dei 20 mila abitanti, la somma di Lire 10 milioni, come limite, e siamo in Sicilia...

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Altri Comuni!

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Ora la Commissione ha ridotto sensibilmente gli importi originariamente proposti dalla giunta. Bisogna pur osservare che da un lato non è possibile che sullo stesso oggetto si ripetano deliberazioni sempre entro

questo limite, in quanto in altra parte della legge è contenuto il principio che le deliberazioni, per quanto concerne il limite dei valori sullo stesso oggetto, vengano sommate...

KESSLER (D.C.): Sì, all'art. 11.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): C'è un'osservazione di carattere generale da fare: se un Comune ha un bilancio di un milione, anche i suoi negozi giuridici elencati al punto 3, saranno in rapporto e in proporzione con questo suo bilancio; non è immaginabile che un Comune, con un bilancio di un milione, abbia una transazione da fare per un milione. Ci sarà una proporzione fra il bilancio complessivo da un lato ed i negozi giuridici che il Comune deve operare. Perciò vorrei anche far presente in ultimo che la legge, quella originata dalla proposta Tambroni e che poi è stata approvata dalla Camera ma non approvata dal Senato, prevede degli importi che non sono s'intende uguali a quelli proposti dalla Commissione, in quanto i nostri importi sono pure un po' superiori; prevede importi che sono in parte superiori a quelli proposti dal cons. Scotoni.

Quindi credo esista la tendenza generale ad aumentare questi importi, una tendenza che poi si allinea con l'altra, perchè nella nostra legge le due questioni sono abbinate, di ridurre il numero delle deliberazioni soggette al controllo di merito. Le due cose qui sono abbinate nel senso che sono soggette al controllo di merito le deliberazioni di cui al punto 3, appunto in quanto prese dal consiglio oltre quei limiti di valori; non sono soggette a controllo di merito le deliberazioni prese dalla Giunta al di sotto di quei limiti di valori. C'è una tendenza generale affermata, come riferito nella discussione generale, dall'allora e anche dall'attuale Ministro dell'Interno, di alleggerire il controllo di merito, «alleggerirlo sensibilmente col sottrarre ad esso un notevole numero di materie che attualmente vi sono soggette», tendenza appunto che è stata seguita dal Parlamento in quella proposta di legge, che però non è ancora entrata in vigore.

RAFFAELLI (P.S.I.): Che io sia favorevole all'orientamento inteso a ridurre al massimo le competenze della giunta, lo ho già detto nel mio intervento nella discussione generale. Mi pare che l'argomento fondamentale, almeno a mio giudizio, deve essere questo: o vogliamo veramente che i consigli comunali siano assemblee nelle quali si vive la vita del Comune il più intensamente possibile e attraverso i quali si formano gli amministratori, perchè si dà qualche cosa veramente da amministrare, ed allora dobbiamo accrescere al massimo possibile le competenze del consiglio; o non si vuole questo, ed allora si spiega la tendenza ad investire la giunta di quanti più poteri è possibile attribuirle. Ora, dobbiamo tenere presente e mi pare che non sia mai a sufficienza richiamato, lo stato effettivo della vita democratica dei consigli comunali, la consistenza dei bilanci comunali, la consistenza dei problemi comunali, la frequenza e l'intensità attuale della vita dei consigli, che sono stati giustamente definiti con aggettivi di carattere negativo; c'è una vitalità scarsa, una partecipazione scarsa, e scarse sono le risorse dei Comuni, scarsa qualche volta la fantasia, ma scarse sono anche le competenze del consiglio, che noi dobbiamo aumentare. Il richiamare la Sicilia non è sempre un argomento valido. Anche noi la richiamiamo e abbiamo richiamato più volte certe disposizioni della legge siciliana. Ma però non ci mette in contraddizione il dire che questa disposizione non la vogliamo imitare, perchè nessuno di noi ha detto che la legge siciliana sia in tutto e per tutto buona; soprattutto non è vero e non dovrebbe essere vero che la situazione della Sicilia sia la stessa della nostra. Dove trovate in Sicilia il Comune di 140 abitanti? Non esistono neanche nella fantasia, sono Comuni di 10, 12, 15 mila persone...

PARIS (P.S.D.I.): Di 30 o 40 mila abitanti...

RAFFAELLI (P.S.I.): Noi ne abbiamo attraversati di quei paesi, il paese di Alcamo ha 80 mila abitanti, e lo chiamano Comune

rurale! Così sono un po', salve le proporzioni, che non vanno mai al limite dei nostri Comuni, con le caratteristiche dei Comuni siciliani. Quindi si spiega il diverso livello di competenze attribuito alle rispettive giunte. Non possiamo assolutamente su questo terreno richiamarci alla Sicilia, come non vale dire che nella nostra legge c'è una disposizione che vieta di sommare le cifre per lo stesso oggetto. Ci vorrebbe altro che esistesse la possibilità, stabilita la cifra di competenza della giunta, di eluderla prendendo due o tre diverse deliberazioni sullo stesso oggetto! Sarebbe un giochetto! Però, quando stabiliamo un limite di mezzo milione per certi Comuni e per certi oggetti, diciamo che se ci sono dieci oggetti su cui deliberare per mezzo milione la Giunta può arrivare a deliberare cinque o sei milioni, a seconda di quante delibere sui diversi oggetti potrà prendere.

Ora neanche l'altro argomento dell'Assessore mi pare abbia valore, quello cioè di dire che sono materie espressamente e appositamente sottoposte al controllo di merito. E' una garanzia. Ma siamo qui noi forse per dare in mano i Comuni alle Giunte provinciali, per far amministrare i comuni alle Giunte provinciali attraverso il controllo di merito, o vogliamo che i Comuni li amministrino gli amministratori comunali e poi il controllo avvenga per vedere se non escano dai limiti della legalità o da un giusto apprezzamento delle opportunità, per quel che riguarda il controllo di merito? Quindi non richiamiamolo se non come limite, ma non come elemento che dà garanzia, perchè allora tanto vale, mettiamo tutto sotto il controllo di merito e diciamo: le Giunte provinciali, dove non provvedano bene gli amministratori locali, provvederanno loro. A noi interessa formare amministratori locali e dare loro l'autonomia. Questo è il senso dell'autonomia.

E vorrei porre una domanda alla maggioranza, che può anche far pensare che tutti questi argomenti calano di tono a un certo momento, non ha importanza però perchè è vero, perchè la realtà è questa: Vi sentireste di

mantenere le stesse posizioni se vi trovaste a discutere un progetto di legge come questo a Bologna o a Modena invece che a Trento e a Bolzano? Avete proprio la certezza di poter dire, senza incorrere nell'infrazione dei comandamenti, che manterreste lo stesso orientamento? Penso di no.

KESSLER (D.C.): E' gratuito.

RAFFAELLI (P.S.I.): Perchè voi partite dalla considerazione che la stragrande maggioranza dei Comuni sono di un determinato orientamento, e quindi la preoccupazione dell'allargamento del controllo da parte del consiglio e dell'allargamento delle competenze del consiglio l'avete relativamente perchè sapete di contare su giunte che sono di un determinato orientamento. Permettete che noi abbiamo la preoccupazione inversa, che mi pare giustificata, come sarebbe giustificata per voi o per i vostri colleghi che domani si trovassero a discutere un ordinamento del genere in una Provincia o Regione in cui i rapporti di forza politica fossero rovesciati. Tenete presente anche queste cose. Fate un'ipotesi, come si fanno anche delle ipotesi in campo scientifico e matematico, che possono essere irreali, e mettetevi su questo piano di pura teoria l'ipotesi che domani una buona parte dei Comuni delle Province di Trento e di Bolzano fossero amministrati da una maggioranza non D.C. e non della S.V.P., e vedreste subito che sorgerebbero delle preoccupazioni anche a voi, che muovono noi oggi e forse domani vi trovereste voi a proporre delle riforme nella legge, di contenuto degli emendamenti che oggi noi proponiamo e sosteniamo.

KESSLER (D.C.): Era per poter afferrare immediatamente l'ultimo argomento, il più debole che ha ritenuto di dover adoperare Raffaelli. Volevo solo osservare a questo proposito che la giunta è fatta dal consiglio, che se abbiamo la maggioranza nelle giunte l'abbiamo anche in consiglio, quindi per noi non è un problema politico, è un problema tecnico, il problema in termini politici non si pone se non per i casi marginali. Quindi da questa so-

la osservazione può capire che non è una considerazione politica quella che ha ispirato questi limiti.

Nel merito osserverei che questa discussione è stata fatta anche in Commissione. Raffaelli sa ed anche Scotoni, come membri della Commissione, che infatti abbiamo ridotto (e sono anche stato uno di quelli che lo ha proposto) le origine cifre previste dal disegno di legge. Però adesso mi sembrerebbe che su questa proposta della Commissione ci si possa fermare. La considerazione che faccio è questa: lo spirito, cioè il principio al quale questa legge si è informata, che per me è un principio valido, è quello di rendere agile l'amministrazione del Comune attribuendo maggiori competenze alle giunte ed alleggerendo di qualcuna il consiglio. La giunta, non si deve dimenticare, deve sempre ed in continuazione godere della fiducia del consiglio; quindi se la giunta ad un certo momento si comporta male o abusa di queste competenze, il consiglio, a termini dell'art. 18, dove l'abbiamo sancito a grosse lettere, potrà sempre revocare la giunta ed il sindaco. Quindi da questa stessa considerazione mi pare che appaia chiaro che lo spirito che ha mosso coloro che hanno presentato la legge e coloro che adesso sostengono questa formulazione, è quello di rendere l'amministrazione del Comune un po' più agile, senza che per questo vengano a mancare i controlli. Il controllo di merito del consiglio c'è, ma soprattutto il controllo politico. Anzi vorrei pensare che questo sia il sistema per rendere più dinamici i consigli comunali, che stando a quello che diceva Raffaelli molte volte dinamici non lo sono; che sia anche un mezzo questo per costringere i consigli comunali a seguire un po' più l'operato delle giunte, come fate voi Consiglieri regionali, e abbiamo istituito in un emendamento, che penso di accettare, l'istituto dell'interrogazione e dell'interpellanza, altro sistema di controllo del consiglio nei confronti della giunta.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Che concessione!

KESSLER (D.C.): Concessione? Non era

stabilito nella vecchia legge comunale e provinciale, siete stati voi a proporlo, e lo accettiamo, io lo accetto almeno. Tutti questi sono strumenti a disposizione del consiglio, per poter controllare la giunta. Quindi a mio modo di vedere sostengo senz'altro gli importi come formulati dalla Commissione, farei solo una riserva e vorrei sentire l'Assessore su questo: cioè sono dell'opinione di mantenere questi però con la garanzia che in un anno lo possano fare una volta sola, perchè questo è vero. Adesso non so se il secondo capoverso dell'art. 58, — bisognerebbe esaminarlo, forse perchè l'ho visto solo adesso —, se il principio stabilito nell'art. 58 vale anche per questo. Per me questa sarebbe la *conditio sine qua non*, altrimenti hanno ragione di dire, come hanno detto, che se lo fanno due o tre volte durante l'anno il consiglio non ha veramente più niente da fare.

Sostengo gli importi proposti dalla Commissione a condizione che la Giunta lo possa fare durante l'esercizio finanziario una sola volta. Se per ottenere tanto è sufficiente, o riteniamo certa, la possibilità di applicare lo art. 58, secondo comma, anche in questo settore, mi dichiaro soddisfatto; se viceversa, approfondita la cosa, fosse opportuno o necessario ancora di più, stabilirlo addirittura qui, sarei dell'opinione di formulare un emendamento al punto 3) dell'art. 21, dove venga espressamente sancito che la giunta non può farlo che una volta durante l'esercizio finanziario.

SCOTONI (P.C.I.): Prima di tutto bisogna precisare che in Commissione non sono stati di molto ridotti questi valori.

KESSLER (D.C.): Qualche cosa sì!

SCOTONI (P.C.I.): Per i Comuni sopra i 30.000 abitanti è rimasto intatto, fino a 30.000 è rimasto intatto, fino a 10.000 è rimasto intatto; la variazione riguarda solo i Comuni sotto i 1000 abitanti, per i quali è stata ridotta da un milione e mezzo a un milione, e per quelli che resteranno fino a 5000 abitanti, che è ridotta da 3 a 2. Questa è la modestissima

diminuzione. Ora diciamo che è tanto e che è poco, e tutte le opinioni sono valide e legittime. Però se qui fosse stato possibile fare quello che dicevo in tema di discussione generale, applicando questa nuova regola i Comuni di Riva, Pergine, Ala, fino a 30.000 abitanti, secondo le proposte della giunta e della Commissione, che coincidono, vedrebbero tutti i contratti di alienazione di immobili e mobili, titoli di diritto pubblico, acquisto e vendita di azioni industriali, fino ad un valore di sei milioni, affidati esclusivamente alla giunta; quante di queste ipotesi si verificano normalmente entro un anno? Quante sarebbero affidate alla giunta o al consiglio? Io ho l'impressione che, per esempio per il comune di Pergine, tanto per prendere un caso pratico, alienazioni di mobili e immobili ce ne sarà qualcuna, forse una all'anno, che superi sei milioni. Titoli di debito pubblico credo che non ce ne siano al di sopra dei sei milioni. Acquisto o vendita di azioni industriali al di sopra dei sei milioni quante volete che ne facciano? Forse qualche operazione particolare che non sarà proprio, fra il resto, vero e proprio acquisto di titoli ma sarà cessione di suolo, fornitura, garanzia, roba di questo genere, che probabilmente esula da questa elencazione perchè, frazionate così, sotto voci diverse, non so se si possono sommare anche qualora si introducesse il criterio previsto e richiesto dal cons. Kessler.

Lì, transazione, 6 milioni: comincia ad essere mica roba da ridere. Una grossa questione, sono molti milioni e sappiamo quanto su queste cose ci sia da ridere e da discutere.

Secondo: questi limiti hanno un netto riferimento al controllo di merito. Ora il controllo di merito è giustamente molto limitato e non prevede altro che il riesame, ma se poi togliete anche tutto quello che è inferiore a questo, veramente resta ben poco. Ora non vedrei proprio niente di male che ad un certo momento le Giunte provinciali potessero dire: guarda, Comune tale dei tali, se tu vuoi comperare due milioni di azioni industriali, vuoi una transazione per una lite o vuoi fare per

un valore di 2, 3, 4 milioni, di stare attento, perchè le cose stanno così e colà. Questo si limita a fare la Giunta Provinciale e se gli altri insistono sul loro punto di vista, se sembra che l'osservazione non sia giusta e pertinente, la delibera diventa esecutiva lo stesso. Ma nel campo delle liti, delle cause, dello stare in giudizio, credete non sarebbe utile che anche per una cifra inferiore ai 10 milioni, rispettivamente ai 6 milioni ed ai 3 milioni per i Comuni di 6 o 7 mila abitanti, che l'organo di controllo potesse dare un consiglio? perchè il controllo di merito è limitato a dare consigli.

Ora, i valori previsti qui interessano immediatamente anche l'altro settore. Per questo credo si potrebbe restare in limiti più bassi. Certo che l'introduzione di quella disposizione della quale parla il cons. Kessler, in una parte forse modesta, potrebbe servire a qualche cosa; bisognerebbe cercare però di organizzarla bene, perchè ci sono due tipi di ipotesi da considerare: quella che riguarda lo stesso argomento e la stessa azione, e quella che riguarda il termine di tempo. Gli abbozzi di leggi nazionali prevedono le due ipotesi, cercano di regolamentarle, per esempio dicendo che entro l'anno non può effettuarsi due volte la stessa cosa, ma anche così resta molto. Non riesco a capire perchè è per la maggior parte di queste voci, ad esclusione forse delle alienazioni di mobili e di immobili, e queste più dell'acquisto, perchè ad un bel momento il Comune acquista una notevole area per una costruzione edilizia, per dare la possibilità di comperare il terreno a coloro che vogliono costruire case, senza cadere o cadendo meno nell'eventuale possibile speculazione. Per questo ci potrà essere una delibera di acquisto che andrà al consiglio; ma la alienazione? Domani viene lottizzato in un Comune di Trento o di Bolzano un suolo per 10 milioni per fare case, e in periferia con 10 milioni si comincia ad acquistare già abbastanza terreno — fosse anche 10.000 lire il mq., sono 1000 mq., ed è già una superficie abbastanza considerevole — ecco che allora lì il consiglio comunale accetta di costituire questo suolo da

lottizzare, non discute a chi affidarlo o meno, ma una volta fatta la lottizzazione basta, e la ripartizione, la vendita dei singoli lotti resterà praticamente sempre alla giunta e questi non ne avranno neanche conoscenza. Allora era più giusto forse fare l'inverso. Non ure che i consigli comunali delibereranno sulle alienazioni, sui titoli di credito, sulle azioni industriali ecc., ma capovolgere il criterio, perchè su questo non delibereranno quasi mai ma sarà solo se supererà quel determinato valore. Sono convinto che se si andasse a prendere questi tipi di deliberazione dei Comuni, troveremmo che si è in consiglio uno di questi argomenti verrà discusso ogni sei-sette anni, non di più.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Vorrei anzitutto osservare che facciamo una legge per il futuro e tale da poter resistere ad una previsione quinquennale o decennale, e sappiamo che questi valori sono soggetti purtroppo ad una lenta svalutazione. Ora preoccupano soprattutto i Comuni minori. Qui la Commissione ha già operato una riduzione di 1/3 del limite superiore di valore sia per i Comuni fino a 1000, sia per i Comuni da 1000 fino a 5000. Poi il confronto con i Comuni siciliani è qui senz'altro utile, perchè se è vero che la Sicilia ha previsto un limite di 10 milioni per tutti i Comuni fino a 20.000 abitanti e poi dai 20.000 ai 30.000, il limite superiore di 30 milioni può essere indice del fatto che numerosi Comuni della Sicilia hanno una consistenza demografica molto alta, ma esistono molti Comuni siciliani fra i 1000 e 5000 abitanti, e anche per quelli vale lo stesso limite superiore di valore. Mentre d'altro canto i nostri Comuni, nei confronti dei Comuni della Sicilia, si può dire che nella media presentano una maggiore potenzialità finanziaria ed economica. Quindi si dovrebbe, facendo il confronto con la Sicilia, riconoscere ai nostri Comuni un limite di valore, una capacità di disporre maggiore che non ai Comuni siciliani.

Poi, l'ultimo argomento che è da ricavare dallo stesso contesto dell'art. 21, è che tutte le variazioni di bilancio sono riservate al consi-

glio, questo a differenza del testo siciliano. Se nelle ricostituzioni dei Comuni assumiamo come ipotesi minima di bilancio di un Comune minore la cifra di 5 milioni, sappiamo poi che per i Comuni fino a 1000 abitanti i bilanci variano da 5 a 15 milioni; evidentemente il limite superiore di 1 milione potrebbe sembrare molto, ma non è concepibile per un bilancio di 5 milioni che si abbia uno stanziamento singolo che possa formare oggetto delle delibere di cui ai punti 3 e 6, che rappresenti già un punto di bilancio, di modo che si può assumere in questi casi estremi che in tali casi necessiterebbe una variazione di bilancio, la quale richiederebbe una delibera a parte del consiglio comunale.

Quindi c'è questa remora della riserva della variazione di bilancio al consiglio comunale. Per quanto concerne il principio affermato all'art. 58, direi che nell'interpretazione sistematica della legge è stato detto che bisognerà fare non solo il regolamento, ma anche una specie di commento — e credo che ciò potrebbe essere comunque soddisfatto anche nel regolamento — questo principio vale anche per tutte le ipotesi analoghe. Comunque se il Consiglio non dovesse ritenere questa assicurazione sufficiente, si potrebbe richiamarlo in questa sede: il principio cioè che per lo stesso oggetto i valori sono sempre sommati ai fini del calcolo del limite superiore di valore.

PRESIDENTE: E' stato presentato un altro emendamento, a firma Paris, Molignoni, Raffaelli, Vinante, Arbanasich, al punto 3: « a) delibera l'alienazione e l'acquisto di immobili; b) delibera l'alienazione di titoli di debito pubblico, di semplici titoli di credito e di azioni industriali e costituire servitù passive quando il valore superi i seguenti importi: per i Comuni fino a 1000 abitanti L. 200.000, per i Comuni fino a 5000 abitanti L. 500.000, per i Comuni fino a 10.000 abitanti L. 1.000.000, per i Comuni fino a 30.000 abitanti L. 2 milioni, per gli altri Comuni L. 3 milioni ».

Questa è un'altra diminuzione alla proposta di Nardin, Scotoni.

PARIS (P.S.D.I.): Per me ci sono tre ar-

gomenti validi per sostenere questo emendamento. Prima di tutto: che cosa faranno i nostri consigli comunali? Qui ci saranno veramente le due sessioni ordinarie di primavera e di autunno e basta, non faranno altro! E' bene, è veramente questa un'opera di educazione democratica che facciamo? di allargamento di quelle che sono le nozioni relativamente all'amministrazione dei Comuni? Prima questione, forse questa è proprio la fondamentale: bisogna cercare di avvicinarli il maggior numero possibile agli enti pubblici e di diffondere la conoscenza delle norme che regolano le amministrazioni degli enti pubblici, se volete farli prendere viva partecipazione ed appassionarli alla vita di questi enti. Secondo: in una stessa seduta la Giunta può impegnare per decine di milioni il più piccolo Comune, perchè può prendere un numero non limitato di deliberazioni nella stessa seduta purchè si tratti non di argomenti diversi; se oggi, che sono in ribasso le azioni delle compagnie petrolifere della Siria, un Comune ne volesse acquistare illudendosi che sia un buon affare, potrebbe acquistare con una delibera diversa dall'altra azioni di ciascuna società, sì o no?

KESSLER (D.C.): No!

PARIS (P.S.D.I.): Certo, perchè sono società diverse, una la acquista a 11 lire, una a 12, l'altra a 13. Guarda a che punto noi mettiamo i Comuni! E agirebbero in buona fede questi amministratori, si illuderebbero di fare un buon affare, potrebbe darsi anche che lo facessero!

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Dove sono gli stanziamenti di bilancio?

PARIS (P.S.D.I.): Nel fondo di riserva!

KESSLER (D.C.): E' un fondo che arriva a 100 mila lire! E' il consiglio che stabilisce il fondo di riserva!

PARIS (P.S.D.I.): Sono d'accordo, ma è la Giunta che lo spende!

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): E' il 2 %.

PARIS (P.S.D.I.): Non c'è un massimo, la legge stabilisce il minimo. Poi, incepiamo forse l'amministrazione comunale? No, perchè il primo comma dell'art. 23 prevede sempre la facoltà delle deliberazioni di urgenza nelle quali la giunta non ha vincoli.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Che possono non essere ratificate!

PARIS (P.S.D.I.): Sono stato 5 anni consigliere comunale e ne ho viste a decine; dico la verità: se mi fossi trovato nella condizione che il mio voto sarebbe stato decisivo non so se avrei detto di no, guardi, le dico questo: non ne ho vista bocciata una!

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Sempre per quella maggioranza del Consiglio!

KESSLER (D.C.): Lui non le ha bocciate!

PARIS (P.S.D.I.): Anche se si boccia, la questione ormai è fatta, quale è quel consigliere che dice di no? Ci deve essere una acredine politica che, per fortuna, qui da noi non c'è. Anche questo è un fatto psicologico da tenersi presente. Lei dice che dobbiamo legiferare per il futuro. Presuppone una visione nera per l'avvenire della nostra moneta, quindi c'è una svalutazione, Assessore, perchè basta leggere le relazioni del Ministro del tesoro e vedere come sono rapportati i dati degli anni precedenti a quelli dell'esercizio di cui si parla; nella relazione c'è stato un 4, 5, 6 % di svalutazione, ma siamo lontani! Quindi credo che, o limitiamo il numero delle delibere — perchè io non sarei per una delibera per un servizio, perchè per me è troppo poco, sarei più largo dell'Assessore Kessler, non una, ma facciamo 3 o 4 o 5 o 6 — ma lasciare questi importi con un numero illimitato di delibere, mi pare che sia prima di tutto atrofizzare l'attività del consiglio comunale. Secondo, mettere in tentazione le giunte comunali. Quindi troviamo un correttivo, sospendiamo 5 minuti la seduta e cerchiamo un accordo, perchè è la solita storia: quando c'è un numero di proposte di emendamento si finisce con il fare sempre maggiore

confusione e si guadagna più tempo a sospendere la seduta per 5 minuti mettendosi d'accordo.

VINANTE (P.S.I.): Il signor Assessore ha cercato di dare una certa tranquillità a noi per quanto riguarda le attribuzioni delle competenze alla giunta in sede di variazione di bilancio. Ora guardi, signor Assessore, non condivido la sua idea. Anzitutto le dico questo: quando un Comune vuole vendere del terreno entro questi limiti, oppure vende delle azioni o dei valori, non c'è nessuna variazione di bilancio perchè la variazione di bilancio si rende strettamente necessaria quando deve fare la spesa, quando deve stanziare negli articoli di bilancio un importo per poter acquistare, spendere e erogare denaro. Quindi, in questa circostanza che garanzia dà ai consigli comunali che possano seguire le competenze, l'attività del Comune?

Un altro argomento: anche qui, anche nel campo della spesa non c'è una tranquillità assoluta. Perchè un sindaco ad un certo punto vuole acquistare delle azioni — abbiamo visto noi con l'Aeromere, abbiamo portata la variazione di bilancio prima di decidere l'acquisto — si porta in Consiglio e si dice: guardate che è un argomento riservato, non possiamo parlare in pubblico, accettate la variazione di bilancio e dopo ne parleremo. Quando la variazione di bilancio è stata accettata, la delibera è di competenza della giunta e chi si è visto si è visto. Non è per voler fare il cattivo interprete della correttezza degli amministratori comunali, ma tutto è possibile.

Per quanto riguarda la tranquillità, come aveva detto Kessler, neanche mi convince perchè lui ha detto: guardate che i consigli comunali hanno la facoltà di revocare le giunte. O Dio mio, se non fosse altro per coprire qualche scandalo, non si revoca le giunte e si tranquillizza e si lascia passare.

KESSLER (D.C.): Un affare del consiglio, comunque!

VINANTE (D.C.): Se questo è il rimedio, caro Kessler, o la tranquillità che vuoi dare nel senso che le giunte sono revocabili, stai

tranquillo che giunte non se ne revocano, e errori se ne commettono, ed uso la parola errori che forse è più opportuna. Lui dice che le attribuzioni alle giunte costituiscono quasi uno stimolo ai consigli comunali perchè si interessino a che cosa fanno le giunte! Anche questa è carina! Si toglie la competenza ai consigli comunali per intervenire, per stimolarli a diventare attivi e andare a ricercare che cosa fanno le giunte! Questi non sono argomenti che ci convincono. Cercate di rendervi conto anche voi che attribuire eccessive competenze alle giunte domani forse potrà farvi sorgere delle preoccupazioni e dei rimorsi per avere agevolato e facilitata la possibilità alle giunte di compiere atti amministrativi ed economici contrari agli interessi del Comune. Diamo la facoltà alle popolazioni che vogliono seguire l'andamento amministrativo del Comune di seguire attraverso le pubbliche sedute, non sedute riservate. Se qualcuno dei cittadini vuol partecipare all'attività del Comune, può partecipare attraverso le sedute pubbliche e non può partecipare attraverso le giunte. Quindi non preoccupatevi se il consiglio comunale viene convocato una volta o due volte all'anno; perchè ci sono certi Comuni, e noi tutti lo vediamo attraverso articoli dei giornali, che non convocano il consiglio comunale neanche per quello che è strettamente di pertinenza del consiglio. Non so se la giunta interviene, non mi consta che intervenga, e le cose vanno avanti in famiglia, allora. Se voi dite anche questo, allora le cose le facciamo ancora più in famiglia e non so se questo può tranquillizzare la vostra coscienza.

PRESIDENTE: Cinque minuti di sospensione.

(Ore 11).

Ore 11,15.

PRESIDENTE: La seduta riprende.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Brevemente per dire che non nutro nessuna preoccupazione in merito, pur immedesimandomi anche nelle responsabilità di

cui molto recentemente si sono fatti avvocati i cons. Vinante e Raffaelli ecc., in quanto con il congegno che abbiamo qui escogitato, ogni pericolo, secondo me, è scongiurato, perchè non solo ogni variazione di bilancio spetta ed è riservata al consiglio ma anche l'intera amministrazione della parte straordinaria, cioè ogni spesa straordinaria del bilancio è ancora riservata al consiglio, il che è qualche cosa di più di quanto non sia oggi previsto nel testo unico del 1915. Cioè, quell'ipotesi e quell'esempio fatto da Paris, fra l'altro, della giunta che potrebbe acquistare le azioni petrolifere le quali non possono fare oggetto della spesa nella parte ordinaria, in quanto la parte ordinaria concerne gli stanziamenti che hanno cause permanenti o dipendenti dal normale andamento dell'amministrazione. Quindi gli stanziamenti concernenti quelle spese, soprattutto quelle previste all'art. 3, alienazione di mobili, ecc. ecc., sono tutte spese straordinarie, salvo forse qualche spesa che rientra nella manutenzione ordinaria. Sono tutte spese straordinarie, e come tali devono essere deliberate ancora appositamente dal consiglio. Quindi se non esistesse lo stanziamento, sia nella parte ordinaria che nella parte straordinaria, deve essere ancora deliberato dal consiglio, in quanto non può sopperire il fondo di riserva nel limite massimo del 4 %, che può solo sopperire alle deficienze degli stanziamenti della parte ordinaria. Quindi ritengo che da questo punto di vista ci siano tali remore ad una degenerazione o ad abusi su questi limiti da non dover nutrire nessuna preoccupazione in merito.

SCOTONI (P.C.I.): Se l'interpretazione che ha dato adesso l'Assessore del punto 5 dell'art. 21 fosse per me accettabile, cadrebbero tutte le preoccupazioni, o ne cadrebbero in maggior parte, per lo meno per quanto riguarda le spese; ma non credo veramente che sia così da interpretare il «deliberare le spese della parte straordinaria», nel senso che non siano previste dai precedenti punti, perchè altrimenti se l'acquisto di un immobile diventa parte straordinaria, e quindi oltre che essere deliberato globalmente con il bilancio deve es-

sere deliberato dal Consiglio, ne nasce un contrasto. Perchè ad un bel momento, se questo immobile per un Comune sopra ai 30 mila abitanti vale 9 milioni, allora che cosa si applica? il punto 3 o il punto 5? Credo che si applichi il punto 3, perchè è precisato con maggiore esattezza e che il punto 5 si debba intendere «deliberare le spese della parte straordinaria per quanto non riguardi valori che vengono esclusi dal punto 3 o rispettivamente dal punto 6», perchè altrimenti non servirebbe. Se queste sono quasi tutte spese straordinarie, e quindi di competenza del consiglio, allora era inutile distinguere i Comuni, e via dicendo.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Purtroppo, diciamo, manca l'adesione sistematica. Lo scopo c'è, in quanto la messa in evidenza ai punti 3 e 6, di questa alienazione di mobili e immobili e di acquisto ha anche lo scopo che contemporaneamente si vuole raggiungere: di sottoporre questi gruppi di deliberazioni al controllo di merito, mentre la deliberazione di spese di parte straordinaria, che non rientrano nei punti 3 e 6, non sono soggette a controllo di merito. Dunque c'è un duplice scopo che viene raggiunto con questa numerazione. Quindi praticamente è così: che tutte le spese di parte straordinaria devono essere deliberate dal consiglio e può darsi che rientrino sotto il punto 5 anche le spese che non rientrerebbero nei punti 3 e 6, ma non sono soggette a controllo di merito, soltanto al controllo di legittimità. Ciò ancora di più mette in evidenza il fatto che c'è un congegno di cautele e di riserve di competenze per il consiglio comunale da lasciar tranquilli sia per quanto concerne l'effettiva attività anche amministrativa del consiglio, sia per quanto concerne il controllo politico del consiglio.

PRESIDENTE: Metto prima in votazione l'emendamento all'emendamento dell'emendamento.

PARIS (P.S.D.I.): Ritiro il mio emendamento. Rimane in piedi, e che venga messo in votazione, il punto A, cioè quello «dell'acquisto o alienazione di immobili» di qualsiasi na-

tura che siano fuori da questa graduatoria di cifre. Perché credo che acquistare un eventuale patrimonio immobiliare sia una questione delicata che vada al di fuori del consiglio e che sia una competenza specifica, fissata, del consiglio.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): C'è il punto 5!

PRESIDENTE: Prima comunque dobbiamo risolvere questa questione: se dopo «la deliberazione dell'acquisto ed alienazione di immobili e mobili», si debba fare il punto, per fare poi l'altro comma «delibera l'alienazione di titoli di debito pubblico ecc.», nei quali rientrano i valori. La proposta di Paris è questa: suddividere il punto in due parti, lasciando la competenza al consiglio per la deliberazione dell'acquisto e della alienazione di immobili senza limiti di valore.

PARIS (P.S.D.I.): C'è l'acquisto all'art. 5!

PRESIDENTE: Allora cancello «acquisto» e lascio «delibera l'alienazione di immobili».

KESSLER (D.C.): Vorrei pregare Paris di considerare che il punto 5 dice «delibera le spese di parte straordinaria del bilancio». Nella parte straordinaria dovrebbe far parte non solo l'acquisto ma anche la vendita. E' una interpretazione esatta la mia?

PARIS (P.S.I.): Ma sono spese, quelle!

PRESIDENTE: Queste sono le entrate, dice!

PARIS (P.S.I.): Per quello l'acquisto era fuori posto, perchè cade sotto il punto 5; ma non la vendita!

KESSLER (D.C.): E' giusto!

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Per dire ancora che ogni vendita provoca un'entrata, in questo caso un movimento di capitali, ed allora la cifra dovrà essere deliberata anche sull'allocazione della corrispondente spesa, sull'allocazione di questa entrata nella parte della corrispondente spesa. Quindi si avrà ancora una variazione di

bilancio, a meno che non sia già prevista nella parte straordinaria delle entrate del bilancio preventivo, ed in tal caso il consiglio comunale ne ha già preso atto.

PARIS (P.S.D.I.): Può darsi che sia previsto, ma sono due atti distinti: il primo vende, viene poi la destinazione. Sono due deliberazioni distinte, quindi il primo atto può avvenire come è adesso nei limiti, nelle cifre, negli importi previsti senza l'intervento del consiglio, poi il consiglio destina. Ma il primo atto, della vendita, può avvenire senza l'intervento del consiglio, secondo l'attuale legge.

PRESIDENTE: Comunque la proposta è diversa da quella contenuta nell'art. 21, quindi la devo mettere in votazione. L'emendamento consisterebbe nel far deliberare la vendita o l'alienazione degli immobili, e qui si farebbe un punto per avere «alienazione di titoli del debito pubblico ecc.», e questo sarebbe senza categoria, cioè senza limiti di importo.

Metto ai voti l'emendamento proposto da Paris: 11 favorevoli, 15 contrari, 3 astenuti. L'emendamento è respinto.

Ora dobbiamo approvare le categorie dei valori. I cons. Scotoni e Nardin propongono: «Per i Comuni fino a 1000 abitanti L. 500.000, fino a 5000 abitanti lire 1 milione ecc.», come già discusso.

Pongo ai voti questa proposta: 8 favorevoli, 21 contrari, 5 astenuti. L'emendamento è respinto.

Resta la proposta della Commissione, come già letta. Pongo ai voti tale proposta: 24 favorevoli, 7 contrari, 4 astenuti. E' approvata.

Punto 4. Pongo ai voti il punto 4: 25 favorevoli, 2 contrari, 3 astenuti.

Punto 5. Pongo ai voti il punto 5: 28 favorevoli, 2 astenuti.

Punto 6. La Commissione propone «deliberare l'acquisto di mobili e di immobili, di titoli del debito ecc. di cui al n. 3». Pongo ai voti il punto 6, con l'emendamento della Commissione: 27 favorevoli, 1 contrario, 2 astenuti.

Punto 7. Pongo ai voti il punto 7: 28 favorevoli, 2 astenuti.

Punto 8. La Commissione propone «deliberare l'applicazione dei tributi».

Pongo ai voti il testo della Commissione: 28 favorevoli, 2 astenuti.

Punto 9. Pongo ai voti il punto 9: 28 favorevoli, 2 astenuti.

Punto 10. E' posto ai voti il punto 10: 28 favorevoli, 2 astenuti.

Punto 11. E' posto ai voti il punto 11: 28 favorevoli, 2 astenuti.

Punto 12. La Commissione propone la soppressione.

PARIS (P.S.D.I.): Desidero un chiarimento dall'Assessore. Vorrei chiedere come è valutata la popolazione, cioè se è quella data dall'ultimo censimento ufficiale o del 31 dicembre di ciascun anno.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): C'è all'art. 96.

KESSLER: C'è un articolo in fondo.

PRESIDENTE: Punto 12 (ex 13). E' posto ai voti il punto 12: 33 favorevoli, 2 astenuti.

Punto 13 (ex 14): Emendamento di Nardin, Scotoni, sostitutivo: «delibera la nomina dei colleghi e dei componenti dei medesimi devoluta al Comune».

SCOTONI (P.C.I.): L'intenzione era questa: la commissione esprima un concetto un po' più ristretto nei confronti dei collegi. «La Commissione» può sembrare, dato che si tratta di legge comunale, «le commissioni comunali»; dicendo invece «collegi e dei componenti dei medesimi devoluta al Comune» è qualsiasi designazione o nomina di persone che entrano a far parte di un organismo che sia devoluto al Comune, anche se questa sia una Commissione di un altro ente, per esempio la Commissione prezzi ecc.; o quando il Comune nomina qualcuno. Non è una Commissione comunale, tuttavia è un collegio. E' un membro di un collegio, se è un rappresentante, nel senso che spetta al Comune nominare un compo-

nente; se invece è la rappresentanza generica del Comune, quella spetta al sindaco.

PRESIDENTE: Pongo in votazione la proposta di emendamento.

PARIS (P.S.D.I.): Chiedo all'Assessore: per esempio, il rappresentante del Comune in seno al consiglio di amministrazione dell'Istituto case popolari, è compreso in questa dizione? Cioè il rappresentante del Comune in seno ad un ente che non sia comunale?

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Secondo me quando si tratta di componente di un organo collegiale sarebbe compreso. Non so in quanto si tratti di organo individuale. Quello che importa è che si tratti di individuare gli organi composti da più persone...

SCOTONI (P.C.I.): E' esatto.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): ...in contrapposizione agli organi individuali. Quindi forse la terminologia più appropriata è quella di organi collegiali, non collegi come tali, perchè la parola «collegio» credo abbia una sua accezione più specifica. «Organi collegiali e componenti dei medesimi», per dire organi composti da più persone.

PRESIDENTE: D'accordo? «La nomina degli organi collegiali e dei loro componenti o dei componenti dei medesimi devoluti al Comune, di spettanza dell'Amministrazione comunale».

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Per l'armonia di questa legge. Qui dappertutto vi sono i verbi «spetta, deliberare, applicare ecc.»; quindi si potrebbe dire o nominare o eleggere, perchè in sostanza il consiglio elegge questi componenti.

SCOTONI (P.C.I.): Può essere designazione o nomina!

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Comunque è meglio «nominare».

PARIS (P.S.D.I.): Ci sono dei casi in cui il Comune designa e la nomina spetta ad un altro organo, quindi bisogna mettere « nominare e designare », sono due cose distinte.

PRESIDENTE: « Nominare gli organi collegiali e i componenti dei medesimi, di spettanza del Comune ».

KESSLER (D.C.): Era venuta anche a me quella osservazione, ma per intendere l'una e l'altra cosa non si potrebbe lasciare « eleggere Commissioni e designare i componenti, gli organi collegiali di spettanza del Comune? ».

PRESIDENTE: Mettiamo l'una e l'altra. « Eleggere le Commissioni, i componenti di Commissioni e nomina degli organi collegiali, dei componenti dei medesimi devoluti al Comune, nonché eventuali designazioni ».

PARIS (P.S.D.I.): Guardi che sono proprio rappresentanti del consiglio!

PRESIDENTE: Mettiamo tutte e tre le ipotesi. « Nominare gli organi collegiali e i componenti dei medesimi di spettanza del Comune, ed eventuali designazioni ». Un conto è eleggere il consiglio dell'ECA e designare un membro dell'Azienda autonoma che è nominato dal Presidente della Giunta Regionale. Per esempio il membro dell'Azienda autonoma che il Comune designa, è poi nominato dalla Regione; non lo elegge.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Si può fare « designazione tramite elezione » direi; per non usare una frase troppo complicata lascierei ancora « eleggere », perchè posso designare tramite l'elezione. Quindi l'atto primitivo è sempre l'elezione, poi può essere la nomina o la proposta o la designazione.

PRESIDENTE: Eleggere gli organi collegiali e i componenti dei medesimi ».

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): « Eleggere gli organi collegiali o componenti di tali organi ». « In quanto devoluta al Comune » per me non è necessario dirlo.

PRESIDENTE: Elegge gli organi collegiali di sua competenza, nomina componenti gli altri organi. Qui abbiamo la formula della legge nazionale, dice: « Alla nomina dei collegi e dei componenti dei medesimi devoluta da leggi speciali al Comune ». Questa potrebbe andare?

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Conserviamo la nomina!

PARIS (P.S.D.I.): Allora le elezioni sono escluse, Signori!

KESSLER (D.C.): Anzitutto mi pare che l'emendamento come proposto da Scotoni non rappresenta e non riproduce il suo pensiero; quando dice « La nomina dei collegi e dei componenti dei medesimi... ».

SCOTONI (P.C.I.): « O ».

KESSLER (D.C.): Ecco, andrebbe « o ». Per raggiungere lo scopo, che è per tutti chiaro, cioè che il consiglio comunale elegga le Commissioni e designi quei tali rappresentanti che devono andare a far parte di organi collegiali.

Proporrei questa dizione « elegge le Commissioni » che è una cosa, e poi « e designare i rappresentanti del Comune negli organi collegiali ». Ora dico « designare » senza dire « eleggere » perchè quando attribuiamo al consiglio comunale la competenza di designare sarà un affare suo interno quello di farlo attraverso un'elezione; comunque noi lo attribuiamo al consiglio, poi il consiglio internamente farà come vuole. Ma con questa formula: « eleggere le Commissioni e designare i rappresentanti del Comune », perchè è sempre così quando fanno parte dell'una o dell'altra, sono sempre in rappresentanza del Comune che vanno.

PRESIDENTE: C'è un emendamento Paris che dice « Eleggere gli organi collegiali, nominare o designare i rappresentanti del Comune ».

SCOTONI (P.C.I.): Sono eletti dal Comune.

PRESIDENTE: Quello lo elegge l'organo

collegiale, perchè l'ECA è eletto dal Comune. Sospendiamo questo punto perchè nella sostanza siete tutti d'accordo, ma bisogna trovare la formula. La formula la riproporremo.

Abbiamo il punto 14 (ex 15). Pongo in votazione il punto 14: 33 favorevoli, 2 astenuti.

Punto 15 (ex 16). C'è un emendamento sostitutivo a firma Nardin, Scotoni: « di deliberare in generale su tutti gli affari attribuiti dalle leggi al Comune o ad esso delegati, che non siano connessi alla competenza della giunta o del sindaco ».

SCOTONI (P.C.I.): Questo emendamento si giustifica a nostro parere non solo per una questione di prestigio nei confronti del consiglio comunale, che forse potrebbe non avere molta importanza, ma per qualche cosa di più sostanziale. Noi qui abbiamo fatto un'elencazione, probabilmente ci sarà qualche cosa che scappa fuori, che non ci ricordiamo, perchè le disposizioni sono numerose. Faccio un esempio: il punto 9 dice « spetta al consiglio comunale deliberare l'applicazione dei tributi ». Sono proprio tutti i tributi delle varie entrate che spettano al Comune, imposte, tasse, servizi in privativa, contributi, sovrainposte, partecipazioni tributi speciali (che vanno dall'imposta sul bestiame alla tassa sull'insegna, dal servizio di peso e misura a quello dei mercati, ai mattatoi, costruzione di gallerie e sottosuoli stradali, contributi di miglitoria e di fognature, sovrainposte fondiari, addizionali redditi agrari, tassa di circolazione, ecc.), o qualche cosa di quello che ho riassunto? Perchè, se uno volesse leggerlo particolareggiatamente non può sfuggire a questa deliberazione l'applicazione dei tributi. E in questo caso sorge il dubbio: era competente il consiglio o la giunta? E guardate che non è solo questione di dare di più al consiglio o alla giunta e via dicendo; sono questioni che se a un certo momento la delibera invece che prenderla un organo la prende quell'altro, specialmente in questo settore di imposte, tasse e tributi, trovate subito chi promuove ricorso. E allora discussioni a non finire: se quella tale dizione doveva rientrare in questa formulazione, op-

pure se era tra tutte quelle altre robe attribuite alla giunta. Penso che invece, lasciando questa riserva al consiglio, si possa, almeno in parte, ovviare a questi possibili inconvenienti.

KESSLER (D.C.): Rimarrei sulla formula adottata dalla legge, per le stesse considerazioni che al contrario ha svolto Scotoni. Anzitutto per il caso che ha fatto, per esempio, dell'applicazione dei tributi, si è adottato nella legge il termine « tributi » perchè è proprio quello comprensivo di tutta quella elencazione che ha fatto. Si potrà discutere se un'entrata è una tassa o un'imposta, o è compartecipazione o altro, ma non si potrà discutere che siano tributi. In ogni caso con la parola tecnica « tributo » si intendono tutte quelle entrate che pervengono tramite ruolo. Ce ne possono essere delle altre, ma hanno una configurazione ben precisa, e quindi come tali sono previste. Ora, può darsi che ci sia qualche cosa che è sfuggito, perchè le leggi sono moltissime, ma il fatto stesso che sfuggono significa che sono cose di poco conto. Per questo dico che con una formulazione così generica, probabilmente un Comune potrebbe trovarsi nella necessità di prendere deliberazioni di minima entità per dover convocare il consiglio; quindi una volta elencate, si tratta di un'elencazione che viene da una legislazione ormai collaudata e che dà una certa garanzia che cose grosse non sono sfuggite; d'altra parte dall'esame stesso, se queste cose fossero state rilevanti, uno o l'altro avrebbe potuto anche rilevarle. Quindi ritengo che sia anche questa una formula in armonia con i principi basilari di innovazione di questa legge, che è quello di dare una maggiore sveltezza ai Comuni attraverso l'attribuzione di maggiori competenze alla giunta.

VINANTE (P.C.I.): L'organo principale dell'amministrazione comunale è il consiglio. Qui adesso si vuole, attraverso il secondo capoverso dell'art. 22, « Attribuzioni della giunta », stabilire che tutto quanto non è riservato al consiglio o al sindaco è di competenza della giunta. Mi pare che con questo provvedimento

si vuole rovesciare l'importanza e le attribuzioni che si devono riconoscere all'organo principale. Non è detto che nelle attribuzioni del consiglio e della giunta siano elencati tutti gli affari di ordinaria e straordinaria importanza, possono sorgere degli argomenti che non sono previsti nè nelle attribuzioni della giunta, nè del consiglio. Ora mi domando: è giusto attribuire alla giunta anche affari e argomenti di straordinaria importanza, straordinaria nel senso che ha importanza notevole, attribuirli alla giunta perchè non è stato previsto che sono di competenza del consiglio e del sindaco? Mi pare che le cose in questi termini non siano da concordare.

La formulazione più corretta è di lasciare al consiglio tutto quanto non è attribuito alla giunta e al sindaco, perchè le attribuzioni alla giunta e al sindaco devono essere precisate. Nessun argomento, non previsto nella formulazione degli articoli, può essere lasciato alla discrezione della giunta, ma alla discrezione e valutazione e competenza del consiglio. Non capisco perchè l'Assessore abbia voluto introdurre questa affermazione generica, ma mi pare che sia un po' grave questo fatto, perchè penso che effettivamente le competenze principali devono essere lasciate al consiglio, che siano previste o non previste dagli articoli che attribuiscono queste competenze. Ecco perchè avevo proposto un emendamento, che è stato preceduto anche da Scotoni, il quale appunto prevedeva di attribuire al consiglio tutto quanto non è dalla legge attribuito alla giunta ed al sindaco, cioè cambiare la sostanza.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'emendamento Nardin, Scotoni all'ex punto 16: 7 favorevoli, 2 astenuti, 25 contrari. L'emendamento è respinto.

Resta la formulazione della Giunta, che pongo ai voti: 25 favorevoli, 7 contrari, 2 astenuti.

Adesso la formulazione dell'ex punto 14, proposta da Benedikter, Odorizzi, Kapfinger, è: «Eleggere gli organi collegiali o i compo-

nenti di detti organi di spettanza del Comune».

C'è poi quella di Paris: «Eleggere gli organi collegiali, nominare o designare i rappresentanti del Comune».

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Per dire solo che siamo in sede di consiglio comunale, ed anche una semplice designazione o nomina, o comunque si vuole chiamare, deve essere fatta per forza tramite una elezione. Che sia poi, questa elezione, lo stadio primario a cui segue una nomina o anche un'approvazione da parte di altro organo, non importa, ma il consiglio comunale come tale non può che eleggere. Questa elezione può comportare la nomina e può anche comportare solo la proposta. Quindi sempre si attraversa o si inizia con la fase della elezione, perciò credo che quel termine «elezione» possa servire sia per l'elezione di organi collegiali, come tali, sia per i componenti degli organi collegiali.

KESSLER (D.C.): Temo che anche la nuova formulazione contenga qualche dubbio di interpretazione, perchè lì se non erro, se ho ben capito, si dice «eleggere gli organi collegiali o i componenti di essi di spettanza del Comune». Non so, come dice testualmente?

PRESIDENTE: Glielo leggo: «Eleggere gli organi collegiali o componenti di detti organi di spettanza del Comune».

KESSLER (D.C.): Quel «detti», ho questo dubbio che potrebbe essere riferito proprio a quegli organi di cui spetta al Comune l'elezione. Ora non è quando il consiglio nomina un componente in altri organi, non ha competenza di nominare l'organo, ha competenza di nominare i componenti. Quindi bisogna ripetere la formulazione, anche se grammaticalmente non è bella.

PRESIDENTE: «Eleggere gli organi collegiali o componenti di organi di spettanza del Comune».

KESSLER (D.C.): Io avevo proposto «Commissioni», «elege le Commissioni e no-

mina o designa i componenti di organi collegiali».

PRESIDENTE: Possiamo mettere «le Commissioni e gli organi collegiali, o componenti di organi collegiali di spettanza del Comune». La Commissione per i tributi locali, per esempio!

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Ma è anche un organo collegiale!

PRESIDENTE: Non è vero che sia un organo; cioè vuol dire organo che spetta all'ente, la Commissione per i tributi locali non è organo di nessun ente, è una Commissione.

KESSLER (D.C.): Quando si dice che il consiglio nomina le Commissioni, lì vi sono già gli organi collegiali, perchè l'emendamento di Scotoni non era per le Commissioni, bensì per gli altri organi, e per comprenderli tutti li definiva collegiali. Direi che siccome sono due le cose, per le Commissioni il consiglio ha competenza di elegerle, di formarle, per gli organi collegiali a cui si riferisce...

SCOTONI (P.C.I.): Collegi!

KESSLER (D.C.): I componenti di collegi, sì, c'è la competenza di nominare. Quindi facendo la distinzione fra Commissioni ed organi collegiali, credo si raggiunga lo scopo che ci si prefigge.

PRESIDENTE: Eleggere le Commissioni e componenti di organi collegiali...

SCOTONI (P.C.I.): Non di organi, di collegi!

PRESIDENTE: In fondo potete lasciare indefinita la formula, o volete fissarla adesso? Nel qual caso datemene una, perchè ne ho diciassette di queste formule!

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): «Eleggere Commissioni ed i componenti di collegi di spettanza del Comune».

PRESIDENTE: Va bene, metto in votazione questa formula: «Eleggere le Commis-

sioni e componenti di collegi di spettanza del Comune». Approvata con 32 voti favorevoli, 3 astenuti.

C'è un emendamento aggiuntivo, di un nuovo articolo 21 bis, a firma Scotoni-Nardin: «Il consiglio comunale elegge tra i propri componenti, all'infuori dei membri della giunta, tre revisori ai quali spetta di controllare l'attuazione dei provvedimenti deliberati dal consiglio comunale in materia di gestione del patrimonio e del bilancio. Essi possono prendere visione di tutti i documenti contabili relativi agli atti compiuti dagli amministratori e divengono personalmente responsabili quando omettano di rilevare e segnalare al consiglio comunale le eventuali responsabilità degli amministratori e dei dipendenti.

«Per l'elezione dei revisori ciascun consigliere scrive sulla propria scheda un nome; sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti.

«Non possono essere nominati revisori i congiunti o affini sino al quarto grado ed il coniuge del tesoriere, del Sindaco o degli assessori».

SCOTONI (P.C.I.): Questo emendamento non è altro che un tentativo di tradurre in un articolo le proposte che erano state formulate dall'avv. Peyron, Sindaco di Torino, nella riunione dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani, tenuta nell'aprile del 1952. La relazione fatta dalla riunione diceva (*legge*).

Si è tentato di tradurre ciò in questo articolo, ma per esempio l'assegnazione ai revisori di un'indennità non l'abbiamo messa, perchè poteva complicare le cose. Eventualmente penso che potrà rientrare sotto quell'articolo, dove si dice che spetta al consigliere comunale l'indennizzo dell'eventuale mancato guadagno. Non è una vera e propria indennità, ma una forma di rimborso delle spese sostenute o altro. In considerazione del fatto che in fondo qui ci sono molti Comuni modesti, mi è sembrato che questa disposizione per ora non fosse necessario fosse contenuta.

Così quella della rappresentanza delle minoranze non è stata detta così esplicita-

mente come in altri casi è avvenuto, ma ci siamo limitati a dire che su tre ogni consigliere ha diritto di votarne uno, il che nella maggior parte dei Comuni potrebbe portare la conseguenza della quale ci rendiamo conto: se il gruppo maggioritario è compatto e non vuole far posto alle minoranze, le minoranze non c'entrano. La minoranza è di un quinto e gli altri quattro quinti hanno la possibilità di far ottenere ai tre che designano, un numero di voti superiore. Comunque sarebbe diventato forse troppo complicato, siccome bisognava inserire una disposizione che dicesse che doveva essere riservato un posto alle minoranze, ma la minoranza può essere composta anche di varie tendenze e correnti o essere il frutto di un'elezione di liste diverse. Ho pensato che già mettendo questa disposizione, che in fondo dà un indirizzo alla maggioranza nel dire « eleggete uno, più di uno non potete eleggere per ogni consigliere », sia stata una forma che se le maggioranze vorranno tenere conto potrà consentire anche l'ingresso di uno della minoranza, senza tuttavia che per i Comuni dove vige il sistema maggioritario, ciò venga imposto direttamente da questa procedura. Prevedo l'obiezione che mi pare sia stata avanzata dall'Assessore, che questo starebbe meglio inserito nella legge sulla revisione dei bilanci. Fino ad un certo punto, perchè non si tratta tanto di sostituire la Commissione che esamina i conti consuntivi, che verrebbe assorbita; non è quello il compito fondamentale qui, come diceva il Sindaco di Torino, si tratta di costituire una specie di organo il quale non si limiti a fine anno a sfogliare le carte ed un certo numero di mandati, ma segua attentamente, se lo vuol fare, l'andamento dell'amministrazione e l'importanza del nuovo istituto e la importanza della funzione. Mi pare che colloca più opportunamente questa disposizione nella legge comunale che non in una legge a parte.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): E' già stato detto nella discussione generale che si ritiene di per sè giusta questa nuova impostazione dell'istituto dei re-

visori, come funzione permanente, appunto sotto il punto di vista del controllo, di un rafforzato controllo dal basso da parte degli eletti, come si è espresso lo stesso consigliere Scotoni. Però, noi abbiamo una legge speciale sui conti consuntivi, la quale agisce per ragioni di economia legislativa, in quanto non potevamo affrontare anche la riforma di queste leggi speciali sia sui conti consuntivi che sulla finanza locale, essendo implicito che queste leggi speciali rimangono in vigore fino a nuova legislazione; questa riforma dell'istituto dei revisori dei conti dovrebbe essere attuata con la riforma della legge speciale, la quale legge speciale dovrebbe essere riformata nel senso di inserire alcuni articoli nella legge generale sull'ordinamento dei Comuni.

Credo che sarà poi appunto opportuno inserirlo nel complesso legislativo della legge, ma in questo momento non siamo preparati ad una riforma di queste leggi speciali.

KESSLER (D.C.): Unicamente per ripetere quello a cui avevo accennato in sede di discussione generale. Sono perfettamente d'accordo sull'impostazione. Certo però che essendo la legge regionale che prevede anche altre clausole, o noi con questa ne aboliamo una parte, perchè una parte non si riferisce a quanto riguarda il tesoriere o altro, o comunque se noi inseriamo delle modifiche nella legge che trattiamo dobbiamo coordinarle con quella. E quindi accanto alla richiesta o raccomandazione con la quale avevo chiuso il mio intervento in sede di discussione generale, accennerò anche a questa, che si potrebbe mettere come prima richiesta, dopo il regolamento, per attuare questo controllo; ma non vi è dubbio che se non si fa su due piedi bisognerebbe sospendere perchè bisogna coordinarla con tutte le disposizioni già stabilite dalla legge regionale, e per il momento pare anche a me impossibile. Però rimanga l'impegno, da parte dell'Assessore, di rivedere con una certa rapidità la cosa e di portare quelle modifiche alla legge che c'è, tali da consentire l'introduzione del nuovo sistema nella legge che attualmente discutiamo.

SCOTONI (P.C.I.): Se si tratta di poter meglio coordinare e riflettere sull'argomento, non ho difficoltà a ritirare questo emendamento; naturalmente riservandomi, qualora passassero 7, 8, 10 anni, di farmi promotore di questa stessa modifica.

PRESIDENTE: I presentatori lo ritirano.

Altro emendamento aggiuntivo a firma Raffaelli, Vinante, Paris: «17) esaminare i bilanci e i conti delle amministrazioni, delle chiese parrocchiali e delle altre amministrazioni, quando esse ricevono sussidi dal Comune; 18 amministrare le istituzioni fatte a pro della generalità degli abitanti, qualora non abbiano un'amministrazione propria».

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): In merito alla questione generale delle istituzioni fatte a pro della generalità degli abitanti del Comune, la legge prevede una diversa disciplina sistematica, nel senso di riservare al consiglio comunale «lo ordinamento delle istituzioni in favore della generalità degli abitanti del Comune o della frazione». Questa è una facoltà del consiglio che può e potrà intervenire con il suo controllo politico. Poi «riservare alla giunta comunale l'amministrazione delle istituzioni fatte a pro della generalità degli abitanti, qualora non abbiano un'amministrazione propria», e infine «riservare al sindaco, come organo individuale, la sovrintendenza alle istituzioni medesime». Ritengo sia una ripartizione, una divisione di lavoro organica e questo per quanto concerne l'istituzione in generale.

Per quanto concerne le chiese ecc. credo che caso mai la sede della materia sarebbe nell'articolo concernente gli oneri per il culto. Cioè, o si tratta del principio generale che il consiglio possa e deve esaminare la gestione di quegli enti ai quali concede sussidi e allora dovrebbe essere formata con riferimento a tutti i casi del genere; oppure non è un principio generale, ed allora non si vede perchè deve essere affermato o comunque introdotto e ribadito per un solo tipo di enti o istituzioni.

RAFFAELLI (P.S.I.): Mi pare che la questione della *sedes materiae* era risolta nel T.U. del 1915, artt. 132 e 133, dove trovavano posto queste competenze del consiglio comunale. Art. 132: «Sono sottoposte al consiglio comunale tutte le istituzioni fatte a pro della generalità degli abitanti del Comune o delle frazioni», e art. 133 che disponeva: «Sono soggetti all'esame del consiglio i bilanci e i conti delle amministrazioni, delle chiese parrocchiali e delle altre amministrazioni quando esse ricevono sussidi dal Comune», da intendersi come la pratica amministrativa e la giurisprudenza hanno stabilito, sussidi non in via eccezionale e straordinaria ma di concorso permanente alle loro necessità. Mi pare che non ci sia niente di eccezionale e che il richiamo specifico sia fatto e trovi la sua ragione d'essere nel fatto che la parrocchia non è una delle normali istituzioni civili ma è eccezionale, per questo credo sia stata eccezionalmente richiamata anche nel T.U. precedente. Non vedo perchè si dovrebbe escludere questo tipo di competenze e compiti dalla serie di articoli che riguardano la competenza dei consigli comunali. E non mi pare che il richiamo all'art. 2 sia comprensivo di quelle competenze che con questo emendamento si vuole confermare a favore del consiglio comunale.

PRESIDENTE: Metto ai voti questo emendamento: 5 favorevoli, 28 contrari. E' respinto.

Abbiamo esaurita la serie degli emendamenti sull'art. 21, il quale resta approvato così come è stato votato per divisione, nel testo seguente:

«Spetta al consiglio comunale:

1) approvare i regolamenti ed i capitoli generali;

2) assumere gli impiegati e adottare ogni altro provvedimento secondo l'ordinamento relativo, salve le disposizioni di cui agli artt. 22 e 25 e quelle contemplate da leggi speciali;

3) approvare il bilancio preventivo, le sue variazioni ed il conto consuntivo;

4) deliberare l'alienazione di mobili e di

immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito e di azioni industriali, le transazioni, costituire servitù passive quando il valore superi: per i Comuni fino a 1.000 abitanti Lire 1.000.000; per i Comuni fino a 5.000 abitanti Lire 2.000.000; per i Comuni fino a 10.000 abitanti Lire 3.000.000; per i Comuni fino a 30.000 abitanti Lire 6.000.000, e per gli altri Comuni Lire 10.000.000;

5) deliberare gli impieghi di denaro, i mutui e i prestiti vincolanti il Comune oltre i 5 anni; le locazioni e le conduzioni di immobili oltre i 9 anni;

6) deliberare le spese della parte straordinaria del bilancio;

7) deliberare l'acquisto di mobili e di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito e di azioni industriali e costituire servitù attive, quando il valore superi l'importo di cui al n. 4;

8) autorizzare le liti attive e passive, salvo il disposto dell'art. 22, n. 8;

9) deliberare l'applicazione dei tributi;

10) deliberare i lavori pubblici di interesse comunale ed il concorso del Comune alla esecuzione di opere pubbliche;

11) deliberare il piano regolatore generale ed i piani particolareggiati;

12) deliberare l'assunzione diretta o la concessione dei servizi di interesse generale;

13) deliberare la costituzione o la adesione a consorzi;

14) eleggere le commissioni e i componenti di collegi di spettanza del Comune;

15) eleggere i revisori dei conti del Comune, delle amministrazioni separate, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dei consorzi tra enti locali;

16) deliberare su tutti gli altri affari demandati al consiglio da disposizioni di legge o di regolamento».

ART. 22 - Attribuzioni della Giunta comunale.

La Giunta è l'organo esecutivo del Comune.

Spetta alla giunta comunale deliberare su tutti gli affari rientranti nelle funzioni pro-

prie o delegate al comune che non siano riservate al consiglio o al sindaco ed in particolare:

1) *assumere il personale ed adottare ogni altro provvedimento secondo l'ordinamento relativo;*

2) *ordinare le spese della parte ordinaria nei limiti dello stanziamento di bilancio e liquidare le spese della parte straordinaria;*

3) *deliberare prelevamenti dal fondo di riserva;*

4) *deliberare sugli oggetti di cui ai numeri 3, 6 e 12 dell'art. 21 quando il valore non ecceda gli importi ivi indicati;*

5) *accettare lasciti e donazioni dandone comunicazione al consiglio;*

6) *approvare i ruoli dei tributi e delle entrate patrimoniali;*

7) *emanare ordinanze generali e particolari nelle materie di sua competenza;*

8) *deliberare in ordine alle azioni possessorie ed a tutte le altre, da sostenere in giudizio, che non eccedano la competenza del pretore;*

9) *amministrare le istituzioni fatte a pro della generalità degli abitanti, qualora non abbiano una amministrazione propria.*

La giunta inoltre:

1) *fissa normalmente la data delle riunioni del consiglio, anche su invito del Presidente della Giunta Provinciale, o su richiesta di un terzo dei consiglieri in carica e predisporre l'ordine del giorno;*

2) *predisporre il bilancio preventivo;*

3) *compie gli studi preparatori degli affari da sottoporre alle deliberazioni del consiglio.*

Anche qui approveremo punto per punto, per divisione, per fare una cosa più ordinata.

La Commissione propone: « Spetta alla giunta comunale: » mettendo i due punti e stralciando « delibera su tutti gli affari rientranti nelle funzioni proprie o delegate al Comune che non siano riservate al consiglio o al sindaco ed in particolare », che viene messo al punto 10.

Vi è quindi un emendamento soppressivo di questa dizione. Abbiamo respinto la riserva al consiglio. Qui non è che si respinga la riserva alla giunta, si vuole che non si dica nulla. Adesso si può discutere se è proponibile questo emendamento. L'art. 21, approvato, dice che al consiglio spetta deliberare gli affari demandati da disposizioni di legge e di regolamenti; è detta nell'art. 22 la riserva data alla giunta. Noi abbiamo votato contro la riserva al consiglio, non so se voi pensate di avere con ciò approvato la riserva alla giunta, ma per votare la riserva alla giunta bisogna approvarla. Il fatto che si respinga al consiglio non è detto che venga data alla giunta.

KESSLER (D.C.): Sarebbe una lacuna, ma è giusto!

PRESIDENTE: Mi pare che l'emendamento sia proponibile.

VINANTE (P.S.I.): In sostanza l'emendamento all'art. 22 ha lo scopo di lasciare che eventuali argomenti che non sono attribuiti né alla giunta né al consiglio né al sindaco, per principio generale vengano attribuiti al consiglio. L'amministrazione, secondo la importanza delle materie, come previste qui, dovrebbe assegnarle alla giunta o al consiglio. Se noi lasciamo viceversa questa dizione, resta pacifico che tutto quanto non è specificatamente detto che è di competenza del consiglio o del sindaco, va alla giunta. Mi pare che non sia accettabile questa dizione, penso che non si deve uscire da quelli che sono i principi generali dell'ordinamento amministrativo, il quale dice che in sostanza tutto quanto non è previsto è di competenza dell'organo principale, che è il consiglio. Qui si vuole sottrarre tutte queste competenze all'organo principale, attribuendole alla giunta. Ecco che diciamo: cancelliamo questo capoverso, questa attribuzione, non attribuendola a nessuno. Spetta all'amministrazione, secondo l'importanza, deferirla poi o al consiglio o alla giunta.

PRESIDENTE: Metto ai voti la proposta: 4 favorevoli, 21 contrari, 2 astenuti. E' respinta.

SCOTONI (P.C.I.): Sull'articolo, e prima che metta in votazione il secondo comma, volevo dire che questo art. 22 dice che la giunta è l'organo esecutivo del Comune, mentre il precedente art. 21 nulla ha detto per il consiglio comunale. C'è poi precedentemente l'articolo dove si parla degli organi del Comune, e si dice che per la loro elezione valgono le norme della legge regionale. Mi pare che non sia molto organico, perchè o veniva definito in un articolo, oppure perchè per uno metterlo e per l'altro no? Non so, Assessore, se sia il caso di lasciare «organo esecutivo del Comune», oppure se sia meglio seguire lo stesso sistema seguito all'art. 21 e dire semplicemente «spetta alla giunta comunale». In Commissione evidentemente mi sono sbagliato e mi sembrava di aver capito che l'emendamento «spetta alla giunta comunale» forse sostitutivo di tutto!

KESSLER (D.C.): Si è così, è sfuggito!

PRESIDENTE: La proposta della Commissione è di sostituire al I° comma.

DALSASS (S.V.P.): No, no!

PRESIDENTE: Non abbiamo ancora questa proposta della Commissione in discussione. Abbiamo la proposta della Commissione che dice: «spetta alla giunta comunale», e sopprimere «deliberare su tutti gli affari rientranti ecc.».

DALSASS (S.V.P.): Vale questa, fino a prova contraria!

PRESIDENTE: La Commissione propone di sopprimere «deliberare su tutti gli affari ecc.» — ormai abbiamo votato contro la soppressione — e di spostare al punto 10. Abbiamo poi l'emendamento al punto 1: «nominare i salariati del Comune e adottare nei loro riguardi ogni altro provvedimento previsto dalle leggi, salve le disposizioni dell'art. 25», a firma Scotoni, Nardin. Essendo che all'art. 21 abbiamo votato che al consiglio spetta di nominare gli impiegati, assumere personale significa personale salariato?

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Invece di « personale » dire « i salariati ».

PRESIDENTE: Lei propone un emendamento? Al n. 1 del secondo comma sostituire « personale » con « i salariati ». Metto in votazione questo emendamento: 31 favorevoli, 2 astenuti. Quindi cade la proposta Scotoni, Nardin, che è assorbita da quella dell'Assessore.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Per il coordinamento aggiungere, come propone Scotoni, « salve le disposizioni dell'art. 25 »; siccome abbiamo usato l'analoga formula all'art. 21, ora dobbiamo usarla anche qui.

PRESIDENTE: Metto ai voti il punto 1 così emendato: « Assumere i salariati e adottare ogni altro provvedimento secondo l'ordinamento relativo salve le disposizioni dell'art. 25 »: 31 favorevoli, 2 astenuti.

Ora abbiamo il punto 2.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): In connessione con l'emendamento da me presentato all'art. 72, dove è detto « le spese ordinarie sono non solo ordinate, ma anche liquidate dalla giunta comunale con deliberazione interna », qui occorre coordinare. Per non ripetersi proporrei di dire « amministrare le spese », di modo che questo concetto di amministrare è ulteriormente precisato all'art. 72, quando si dice « le spese ordinarie sono ordinate e liquidate ».

VINANTE (P.S.I.): Mi pare che se le parole hanno un significato, con questa disposizione in sostanza si dice: approvato il bilancio, la giunta agisce, liquida, affronta i problemi sulla base dello stanziamento di bilancio. Sarà fiato sprecato, perchè le maggioranze sono decisamente orientate a creare un elefante della giunta e un topo del consiglio, ma è comunque necessario che l'Assessore chiarisca se il significato che io attribuisco è esatto, e cioè se la giunta comunale, una volta approvato il bilancio, può affrontare i problemi sen-

za specifica dichiarazione da parte del consiglio. Se questo corrisponde all'interpretazione che si intende dare a questo articolo, dichiaro che è mastodontica. Anzitutto lo stanziamento di bilancio lo riconosce come un valore meramente contabile, come è stato ammesso dalla Corte dei Conti e dalla Corte di Cassazione, e in questo caso ritengo che la giunta, prima di affrontare determinati problemi che sono previsti dall'approvazione di bilancio, che sono sempre generici — perchè se si mette « costruzione della scuola materna » e l'abbiamo approvata in bilancio, bisognerà pure conoscere come viene costruita, con quali oneri, quali principi, quali criteri e se ci sono progetti approvare i progetti —, voglio sentire l'Assessore prima di dilungarmi oltre in questo breve intervento.

Se ciò corrispondesse, allora purtroppo devo amaramente dire che si vuole proprio capovolgere le situazioni in tutto e per tutto. Allora metterei la clausola che il consiglio comunale si riunisce una volta ogni dieci anni, oppure una volta a sua discrezione per l'approvazione del bilancio, e poi basta, Assessore Benedikter, il consiglio comunale non si riunisce più. Fa tutto la giunta. Prima di proseguire vorrei sentire da lei quale è il suo pensiero, poi eventualmente riprenderò la parola.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore Benedikter.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Già nella discussione generale ho avuto l'impressione che Vinante ha fatto una professione per l'autonomia comunale, però ho tutta l'impressione che voglia dire che « come prima, meglio prima », cioè è meglio ancora la legge del testo unico del 1934. Adesso arriviamo all'assurdo, cioè Vinante preferisce od anche propone qualche cosa che va al di là del testo unico del 1934, perchè se lei guarda l'art. 131 del testo unico del 1915, « Attribuzioni del consiglio », non trova che il consiglio amministri il bilancio. Il consiglio ha le sue attribuzioni, che sono quelle dell'art. 21,

dove si può dire che amministra e delibera le spese straordinarie, e delibera (e questo va già al di là del testo unico del 1915), ogni e qualsiasi variazione di bilancio, che è qualche cosa di più della delibera di solo nuove o maggiori spese o lo storno di fondi da una categoria all'altra del bilancio; ma non ha mai amministrato, secondo questi testi unici, il bilancio come tale. Cioè vanno al consiglio tutte le delibere aventi gli oggetti di cui all'art. 21, ma non addirittura l'amministrazione di tutta la parte ordinaria del bilancio. Questo non è mai stato. Quindi non è una novità se noi ribadiamo o precisiamo che l'amministrazione delle spese per la parte ordinaria spetta alla giunta; lo precisiamo solo qui e al successivo art. 72 per dire che questa amministrazione è fatta con delibere non soggette al controllo di merito. Lo diciamo, altrimenti non sarebbe neanche necessario, in quanto diciamo che la giunta è l'organo esecutivo del Comune.

VINANTE (P.S.I.): Allora è proprio come dicevo io. Non capisco come l'Assessore dia quella interpretazione. Dico: l'organo esecutivo è la giunta, e sta bene. Non voglio togliere il compito alla giunta di essere l'organo esecutivo, ma non è l'organo sostitutivo del consiglio. Con l'approvazione del bilancio non abbiamo approfondito e dichiarato specificamente la esecuzione di determinate opere, imprese, attività, che sono previste nel bilancio. Il bilancio prevede l'approvazione contabile dell'entrata e dell'uscita, è un pareggio, però l'attuazione di un bilancio non è che si debba attribuire alla giunta, perchè altrimenti succede che se vogliamo costruire un grattacielo...

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Per la parte ordinaria del bilancio.

VINANTE (P.S.I.): Ed allora vediamo che cosa è la parte ordinaria del bilancio; anche là c'è una definizione molto confusa, perchè lei attribuisce la parte ordinaria del bilancio (e lo spiegherà quando arriveremo all'art. 42), quando dice che cosa è la parte ordinaria

e che cosa è la parte straordinaria. Comunque dico questo: il consiglio comunale quando ha approvato il bilancio non ha altro che compiuto un atto contabile. Non ha compiuto un atto deliberativo che approvi nella sua consistenza i valori delle spese, le scritturazioni fatte nel bilancio, perchè allora succederebbe che approvate le cifre iscritte a bilancio, la attuazione pratica dell'iscrizione nel bilancio verrebbe deferita alla giunta. Allora le chiedo questo: se noi mettiamo nel bilancio le spese generiche — perchè all'atto pratico, se lei ha seguito che cosa vuol dire l'approvazione del bilancio preventivo nei consigli comunali si sarà reso conto che questa gente si trova di fronte ad una lettura fatta dal segretario comunale delle cifre che sono iscritte nel bilancio, ma non entrano nell'esame specifico degli argomenti che devono sottostare ad un'ulteriore deliberazione da parte del consiglio — che cosa succede? Lei mi iscrive delle cifre in bilancio « costruzione di un acquedotto, di una scuola » quello che vuole lei, poi la giunta ci pensa? No, perchè in questo caso per lo meno si dovrà pretendere che il consiglio comunale deliberi l'attuazione di queste spese.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Art. 21, punto 9 e punto 5.

VINANTE (P.S.I.): Ma allora vede, Assessore, che lei qui gioca un po' sull'interpretazione delle parole, perchè lei mi ha detto prima che una volta approvato il bilancio, lo organo che deve darne attuazione è la giunta. Non vorrà adesso ritornare peggio che alla situazione del 1915! Viceversa so che l'art. 21 dice: « Deliberare l'assunzione diretta della concessione dei servizi oppure deliberare le spese della parte straordinaria del bilancio ».

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Lavori pubblici!

VINANTE (P.S.I.): Che cosa è la parte straordinaria del bilancio? Quella che non ha normale applicazione delle normali operazioni, secondo il suo concetto. Però che cosa può fare lei, cioè l'amministrazione comunale? Scrive a bilancio delle cifre costanti tutti gli

anni, anche se di natura esigua, e quelle diventano parte ordinaria del bilancio, perchè la definizione è molto vaga. Vedrà nell'applicazione pratica, domani, noi miseri componenti di queste minoranze, che non fanno che disturbare, vedrà se alla fine non abbiamo un po' di ragione. Comunque...

KESSLER (D.C.): Hai il complesso delle minoranze?!

VINANTE (P.S.I.): Mi pare, Assessore, che dobbiamo formulare in altra maniera l'attribuzione di competenze di questo genere, perchè diversamente creda, Assessore, lei può sciogliere i consigli comunali, può ritenerli superati, perchè attraverso questa formulazione le giunte si sentono investite del potere di deliberare qualsiasi spesa, purchè ci sia in bilancio una cifra che corrisponde all'entità dell'opera che si vuole realizzare.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Ho un'altra volta fatto presente che bisogna pure considerare la legge nel suo complesso e avere una visione organica e sistematica della legge. Il bilancio viene approvato, la parte ordinaria viene amministrata dalla giunta come oggi, però salve le competenze del consiglio. Dove c'è necessità di ricorrere al consiglio per ogni variazione di bilancio anche nella parte ordinaria, abbiamo, a prescindere dalle altre voci, l'amministrazione da parte del consiglio della parte straordinaria. Il punto 9 dell'art. 21 dice: « Deliberare i lavori pubblici di interesse comunale ed il concorso del Comune alla esecuzione di opere pubbliche ». Comunque tutti gli impieghi di denaro che superano i determinati limiti di valore anche nella parte ordinaria, devono ancora risalire al consiglio. Ora, con tutte queste remore per quanto concerne la variazione di bilancio e la deliberazione delle spese straordinarie, che sono qualche cosa di più dell'attuale situazione, con tutte queste remore non solo non innoviamo ma rendiamo un congegno più efficace per il controllo da parte del consiglio comunale dell'amministrazione, da parte della giunta del bilancio come tale.

VINANTE (P.S.I.): Vorrei presentare un emendamento aggiuntivo, se lei me lo consente!

PRESIDENTE: Sapete che riprendiamo alle 16. O vogliamo riprendere alle 15,30? Allora facciamo alle 16. Andiamo avanti, sul punto 3.

Pongo in votazione il punto 3: approvato con 31 favorevoli, 2 astenuti.

Punto 4. La Commissione propone « deliberare sugli oggetti di cui ai nn. 3 e 6 dell'articolo 21, quando il valore non ecceda gli importi ivi indicati ».

Pongo ai voti l'emendamento: approvato con 2 astenuti.

Considero votanti favorevoli quelli che alzano la mano; ho il numero di quelli che sono in sala, e quelli che sono in sala devono partecipare alla votazione. Se non vogliono partecipare alla votazione devono uscire.

PREVE CECCON (M.S.I.): Li può considerare favorevoli se domanda chi è favorevole per terzo, perchè non può considerarli favorevoli se votano per primi i favorevoli e quelli non alzano la mano.

PRESIDENTE: Pongo in votazione il punto 4: 29 favorevoli, 1 contrario, 3 astenuti.

Ritorniamo al punto 2. Emendamento Vinante, Molignoni: « Ordinare le spese della parte ordinaria nei limiti dello stanziamento di bilancio e liquidare le spese della parte straordinaria il cui impegno è stato oggetto di precedente delibera del consiglio ». E' un emendamento di sostanza. Impegno vuol dire che è deliberato per singoli stanziamenti dal consiglio.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Se ciò si riferisce a questa necessità di impegno, si riferisce alla parte straordinaria, e ciò è già detto all'art. 21 in quanto dice: « Deliberare le spese della parte straordinaria ». Se invece dovesse riferirsi come risulta dalla lettura, allora mi oppongo, in quanto con ciò rovesciamo l'impostazione data,

DALSASS (S.V.P.): Non è proponibile,

perchè abbiamo regolamentato diversamente all'art. 21.

PRESIDENTE: Non so perchè sia improponibile. « Approvare il bilancio preventivo, le sue variazioni e il conto consuntivo », secondo la legge finora e finchè non viene approvato il 22, non vuole dire autorizzare la Giunta ad eseguire, a meno che non si voti l'art. 2. Ecco perchè l'emendamento fa rientrare, dopo l'approvazione del bilancio, fa pretendere singole deliberazioni di impegno sulle singole spese da parte del consiglio comunale. Non è in contrasto, ci sarebbe un peggioramento del sistema che si vuole introdurre, ma finchè non è votato non può essere in contrasto. Il punto 2 dice: « Approvare il bilancio preventivo », e ciò non vuol dire, se non si vota il punto 2 dell'art. 22, ancora ordinare le spese. Siamo in sede di votazione e non abbiamo ancora approvato, quindi non è in contrasto.

KESSLER (D.C.): Faccio un caso, per cercare di capire che cosa vuole Vinante. Se, per esempio, in bilancio c'è un articolo di spese nell'uscita: « manutenzione dell'impianto di illuminazione comunale - 500.000 », poi, ad un certo punto, bisognerà pagare anche qualcuno che ha sostituito tre o quattro lampadine, o un palo che si è marcito, e viene fuori una spesa di 70.000 lire; in questo caso deve fare una deliberazione il consiglio comunale secondo questa nuova formulazione? Credo che, a rigore, la giunta comunale non può che liquidare quella spesa che deve essere deliberata dal consiglio comunale. Mi pare una interpretazione corretta, da quello che ho potuto sentire. Se le conseguenze sono queste non c'è dubbio che sono contrario, ma penso che il suo buon senso di amministratore lo farà contrario anche lui, o altrimenti precisi bene la portata. Perchè, se per « impegno » intende quello che già il consiglio ha fatto quando ha approvato il bilancio, o rispettivamente la variazione di bilancio, la modifica e l'emendamento sono perfettamente inutili. Se bisogna dare un contenuto a questo emendamento, mi pare che le conseguenze che ho illustrato attraverso un esempio pratico, siano inevitabili.

VINANTE (P.S.I.): Prima di tutto bisogna rifarsi alla definizione di « spese straordinarie ». Io arrivo all'art. 68, dove si dice: « Sono considerate ordinarie le entrate derivanti dal reddito del patrimonio, dai tributi e da partecipazioni continuative di enti o privati in spese determinate. Sono considerate ordinarie le spese finanziate con le entrate ordinarie ».

KESSLER (D.C.): La Commissione ha variato!

VINANTE (P.S.I.): Di fronte a questa determinazione e classificazione di ordinarie e straordinarie io dico questo: tutto quanto viene fatto e speso con le entrate ordinarie del bilancio, quindi entrate normali del bilancio, è considerato spesa e entrata ordinaria. Succede che nello stanziamento di bilancio noi mettiamo 2 milioni per la sistemazione della rete elettrica...

KESSLER (D.C.): Non ho detto « sistemazione », ho detto « manutenzione », è diverso!

VINANTE (P.S.I.): Metta manutenzione, signor Assessore, se lei vedesse come sono sottili i consigli comunali in queste determinazioni! Comunque sia, sistemazione o manutenzione, di questo impianto elettrico...

KESSLER (D.C.): No, manutenzione il mio caso dice!

VINANTE (P.S.I.): Dico, per esempio, che si sono fatte spese di manutenzione e sistemazione, praticamente si sono spese 500 mila lire, senza andare in consiglio comunale, procedendo alla sostituzione di un sistema di illuminazione. Domando, chi vieta con questa definizione alla giunta comunale di affrontare le spese anche in questi termini? Nessuno! In quanto le spese vengono affrontate con le entrate normali del bilancio, quindi l'attribuzione è estesissima e vastissima alla giunta ed in consiglio non si porterà più niente. Mi domando se è giusta questa interpretazione.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): No!

VINANTE (P.S.I.): Ci tranquillizzi e dica

che non è esatto quello che diciamo, e noi saremo perfettamente d'accordo. Non pensate che siamo qui a creare delle difficoltà! Siamo qui come amministratori o ex amministratori, riconosciamo che l'ente ha bisogno di autonomia, ma che ha anche bisogno di una inquadatura. Non vogliamo creare difficoltà, vogliamo dare una garanzia che queste pubbliche amministrazioni procedano su di una falsariga precisa e chiara. Si convinca, Benedikter, non per creare delle difficoltà, ma per effettivamente dare un'impostazione corretta e precisa. Mi dica se in questo caso noi abbiamo dato un'interpretazione diversa da quella che lei pensa.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Pregherei comunque Vinante di considerare l'art. 68 nel comma proposto dalla Commissione, dove c'è stato una lunga discussione...

VINANTE (P.S.I.): E' migliorato!

KESSLER (D.C.): E' diverso!

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): In Commissione si è chiarito bene il concetto che era nella mente anche del proponente, cioè si è risaliti, pur mantenendo quella elasticità che è appunto nello scopo della legge, ad una definizione tradizionale delle spese ordinarie e straordinarie contenute nel regolamento del 1911: « Sono ordinarie le entrate e le spese originate da cause permanenti o dipendenti dal normale andamento dell'amministrazione ».

Credo che, pur nella genericità della definizione, che ha un suo carattere generale, questa valga comunque a caratterizzare bene le spese ordinarie e che possa servire benissimo di base per il regolamento di esecuzione e per quei modelli di cui parla l'ultimo articolo, nel senso che in sede di regolamento di esecuzione possono essere fatti nuovi modelli di bilancio. Se le spese ordinarie sono originate da cause permanenti o dipendenti dal normale andamento dell'amministrazione, allora possiamo essere tranquilli. Se questo a lei basta, nulla è mutato nella sostanza di oggi, nella prassi

attuale, in cui la giunta comunale amministra la parte ordinaria del bilancio, anzi amministra oggi tutto il bilancio, salvo, come dice la legge odierna, le nuove e maggiori spese e lo storno di fondi da una categoria all'altra del bilancio, senza distinguere fra spese ordinarie e straordinarie.

VINANTE (P.S.I.): Abbiamo le facoltative e le obbligatorie, c'è tutta una casistica ben diversa, Assessore, con l'attuale legge!

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): La distinzione fra spese obbligatorie e facoltative si volatilizza, anche se in base all'articolo proposto c'è ancora, vengono in subordine fissate alcune spese considerate indispensabili per la vita del Comune. Quindi in tono minore, sia pure con molta maggiore elasticità, abbiamo ancora categorie e gruppi di spese che si potrebbero definire spese obbligatorie. Quindi, dato il congegno nel suo complesso, abbiamo da un lato l'approvazione del bilancio da parte del consiglio, l'approvazione da parte del consiglio di ogni variazione di bilancio sia della parte ordinaria che straordinaria, l'approvazione e rispettivamente l'impegno da parte del consiglio delle spese della parte straordinaria, nonché la riserva al consiglio di spese che rientrano nelle 15 voci dell'art. 21, e dall'altro lato abbiamo l'amministrazione da parte della giunta, sempre amministrazione collegiale, della parte ordinaria del bilancio, e la giunta deve fare delle regolari delibere sia per impegnare sia per liquidare. Quindi con questo congegno ritengo che sia salvaguardata la snellezza dell'amministrazione ed anche il necessario controllo politico del consiglio.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo: « il cui impegno è stato oggetto di precedente delibera del consiglio »: 28 contrari, 6 favorevoli, 2 astenuti. L'emendamento è respinto.

Pongo ai voti il punto 2.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Per il coordinamento dire: « ordinare e liquidare ».

PRESIDENTE: Pongo ai voti il punto 2: « Ordinare e liquidare le spese della parte ordinaria nei limiti dello stanziamento di bilancio e liquidare le spese della parte straordinaria »: 28 favorevoli, 6 contrari, 2 astenuti.

La seduta è rinviata alle ore 16.

(Ore 13,10).

Ore 16,10.

PRESIDENTE: La seduta è aperta.

Siamo arrivati al punto 5 dell'art. 22. Pongo in votazione il punto 5: unanimità.

Punto 6. Pongo ai voti il punto 6: unanimità.

Punto 7. Pongo ai voti il punto 7: unanimità.

Punto 8.

VINANTE (P.S.I.): Il numero legale, Presidente!

PRESIDENTE: Lei chiede la verifica del numero legale?

VINANTE (P.S.I.): La verifica del numero legale.

PRESIDENTE: Abbiamo detto alle ore 16, non c'è il numero legale. Il cons. Vinante ha chiesto la verifica del numero legale, dobbiamo sospendere la seduta.

VINANTE (P.S.I.): Rinuncio, non voglio creare difficoltà.

PRESIDENTE: Allora proseguiamo.

Pongo ai voti il punto 8: 12 favorevoli, 2 astenuti.

Punto 9.

SCOTONI (P.C.I.): C'è un emendamento al punto 9.

PRESIDENTE: C'è un emendamento a firma Scotoni-Nardin per sopprimere il punto 9. Metto in discussione la proposta di soppressione del punto 9. Abbiamo già discusso per quanto riguarda questo punto, ma non abbiamo votato sulla materia.

VINANTE (P.S.I.): Presidente, la proposta di soppressione è stata presentata per il

fatto che fino ad ora questa competenza era sempre stata del consiglio. Ci troviamo sempre nella stessa discussione: eccessivo aumento delle competenze della giunta ed una continua riduzione di quelle del consiglio. Anzi, vorrei dire che nel primo progetto che è stato presentato era una competenza del consiglio. Vuol dire che si era anche già considerata la necessità di lasciare al consiglio la competenza di vigilare sulle istituzioni fatte a pro della generalità, perchè nel progetto vecchio che è stato presentato l'anno scorso era stata lasciata al consiglio. Poi sono venute le crisi ed è naturale che si sia pensato di portarla e di attribuirle alla giunta, togliendola completamente al consiglio. Mi pare che non vi sia molto da dire, quando noi sottolineiamo continuamente che si vuole attribuire eccessive competenze alla giunta e che si vuole sminuire le competenze del consiglio, e ogni volta che ci troviamo di fronte ad un articolo del genere, non facciamo che ripeterlo. Quindi chiedo che sia lasciata la competenza al consiglio.

SCOTONI (P.C.I.): Non per ripetere argomenti che sono stati già svolti, soltanto per leggere l'articolo che si proponeva successivamente in sostituzione di questo punto 9. La soppressione di questo punto 9 dell'art. 22 aveva senso in quanto si proponeva un art. 22 bis del seguente tenore:

« Spetta al consiglio comunale di vigilare sulle istituzioni a pro della generalità degli abitanti del Comune e delle frazioni. Ove le istituzioni suddette non abbiano una propria amministrazione, questa spetta al consiglio comunale.

Avverso le deliberazioni adottate dal consiglio comunale nell'esercizio delle attribuzioni di cui al comma precedente, è ammesso ricorso, anche per il merito, alla Giunta Provinciale ».

Facendo una deroga al sistema che vale per tutte le altre deliberazioni, queste istituzioni non sono istituzioni del Comune nel senso dell'Ente Comune, sono istituzioni nell'ambito del territorio comunale che possono essere sorte, che possono vivere del tutto indipen-

dentemente dalla gestione dei fondi comunali, e via dicendo. E' soltanto che il legislatore ha pensato che qualora mancasse l'amministrazione a queste istituzioni, questa fosse affidata al consiglio comunale e il consiglio comunale esercitasse una funzione di vigilanza. Però è giusto — dato che in questi casi il Comune prende provvedimenti, interviene in organismi che non sono suoi — che coloro che sono interessati al buon andamento e al rispetto delle finalità che queste istituzioni si sono proposte, possano ricorrere. Perché non è che il Comune gestisca, amministri cose proprie, ma cose altrui, e allora i terzi dovrebbero avere la possibilità di far ricorso alla Giunta Provinciale.

PRESIDENTE: Altri che chiede la parola? L'Assessore.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Noi avevamo già discusso di questo, ma rilevo soltanto che già sotto l'impero della vecchia legge la giurisprudenza aveva ritenuto che l'amministrazione di queste istituzioni a pro della generalità degli abitanti del Comune spettasse alla giunta. Qui dunque non si fa altro che precisarlo in diritto positivo. Si intende, solo qualora le istituzioni non abbiano un'amministrazione propria. Al consiglio spetta il regolamento e l'ordinamento di queste istituzioni; quindi, in base a questa competenza sull'ordinamento, anche quel controllo generale politico che spetta in genere al consiglio, mentre la sorveglianza sarebbe attribuita al sindaco, in quanto l'attività di sorveglianza è esercitata molto più proficuamente da un organo individuale.

SCOTONI (P.C.I.): Può darsi, anzi non lo metto in dubbio, che la giurisprudenza avesse deciso in quel modo. Sta il fatto che in quello schema di legge elaborato da quegli eversori dell'ordinamento comunale che erano gli estensori del progetto di riforma della legge comunale e provinciale, nominati dal Ministro dell'Interno Scelba, è stato detto proprio che: « Spetta al consiglio comunale di vigilare sulle istituzioni a pro della generalità degli abitanti del Comune e delle frazioni. Ove le isti-

tuzioni suddette non abbiano una propria amministrazione, questa spetta al consiglio comunale. Avverso le deliberazioni adottate dal consiglio comunale nell'esercizio delle attribuzioni di cui al comma precedente, è ammesso ricorso, anche per il merito, all'organo regionale di giustizia amministrativa ».

PRESIDENTE: Metto in votazione l'emendamento soppressivo del punto 9: 7 favorevoli, 18 contrari, 1 astenuto. L'emendamento è respinto. Con ciò si intende rimasto in vigore il punto 9 della Giunta.

Metto ai voti il punto 9.

KESSLER (D.C.): Cambiare « a pro » con « a favore ».

PRESIDENTE: Va bene, è detto così nella legge. Metto ai voti il punto 9: 10 favorevoli, 8 contrari, 1 astenuto.

Punto 10. La Commissione propone: « deliberare su tutti gli affari rientranti nelle funzioni proprie o delegate al Comune, che non siano riservate al consiglio o al sindaco ». Abbiamo già discusso su questa materia. Pongo in votazione il punto 10: 18 favorevoli, 8 contrari, 1 astenuto.

L'articolo prosegue: « La Giunta inoltre: 1) fissa normalmente la data della riunioni del consiglio, anche su invito del Presidente della Giunta Provinciale o su richiesta di un terzo dei consiglieri in carica e predispone l'ordine del giorno ».

La Commissione propone « ... o su richiesta di un quarto dei consiglieri in carica ».

Vi è un emendamento di Vinante che propone « 1/5 dei consiglieri in carica ».

Vi è un emendamento Nardin-Scotoni-Molignoni che propone « o su richiesta di un terzo dei consiglieri in carica se eletti col sistema proporzionale, o di 1/5 se eletti col sistema maggioritario ».

RAFFAELLI (P.S.I.): Vorrei ritornare sull'argomento del quinto che ho anticipato ieri e sul quale avevo detto che sarei ritornato. Il concetto è chiaro, è stato detto da me come da altri. La questione è che, o si vuole

veramente con un atto di coraggio, di senso di liberalità, permettere alle minoranze quali effettivamente sono che possano prendere questa iniziativa, o si è turbati dai dubbi espressi da Samuelli che i consiglieri comunali di minoranza siano solo piantagrane per il gusto di piantarle e si servano di questo per disturbare l'amministrazione, ed allora sarà meglio che restiate sul quarto, o meglio ancora sul terzo.

Ci sono in materia non solo nostre locali particolari aspirazioni, e modi particolari di comprendere la cosa, ma ci sono dei precedenti. C'è stata a suo tempo la proposta di legge in Parlamento che tendeva a dare, ad estendere questa facoltà di richiesta motivata di riunione del consiglio comunale anche ad un solo consigliere. Non ha avuto fortuna, comunque nel commentarla due commentatori, collaboratori della « Nuova Rassegna » che non è, a quanto mi consta, un organo delle minoranze, o una rivista nella quale si esprimono solo...

SCOTONI (P.C.I.): Non è un giornale ufficiale degli anarchici!

RAFFAELLI (P.S.I.): Non è una rivista nella quale si esprimano tendenze estremiste ed eversive, che sembra che voi temiate. C'è un lungo ragionamento, dal quale si possono trarre alcune considerazioni almeno essenziali. Mi permetto di leggerle, perchè se non credete, come avete dimostrato spesso di non credere, alle nostre argomentazioni, vi invitiamo a tenere presenti le argomentazioni altrui. Dice (*legge*). Poi continua con altre osservazioni per concludere sempre affermativamente. Quindi vuol dire che non è un'improvvisazione, non è una richiesta che provenga esclusivamente dal gusto di dire 3 dove voi dite 4, o dire 5 dove voi dite 2, ma ha la sua ragion d'essere.

Vi dico la verità: se dovesse rimanere il quarto, non solo voto contro, ma direi che sarebbe molto più logico e meno ipocrita dire un terzo, e sarebbe più giusto perchè allora vorrebbe dire che almeno nell'ambito della maggioranza si dovrebbe trovare un margine più largo che non il quarto, che è una fra-

zione ibrida che fa finta di dare e nello stesso tempo nega, e nega per una unità, stando a quelle che sono le proporzioni oggi date nei consigli comunali dalla legge maggioritaria. Dite francamente che vi dà fastidio che, anche in via eccezionale, siano sufficienti tre dell'opposizione per fare la richiesta, e mantenere il terzo. Oppure, se fastidio non c'è, allora bisogna arrivare per forza al quinto, perchè se no è inevitabile che per solidarietà di gruppo nella maggior parte dei casi il franco tiratore (che diventerebbe in definitiva tale, secondo la definizione corrente di queste cose, e non sarebbe tanto franco perchè dovrebbe sottoscrivere e non potrebbe sparare dai tetti, come si può sparare in una votazione segreta), il franco tiratore non si troverebbe, e sarebbe una norma assolutamente pleonastica, inutile!

PRESIDENTE: Metto in votazione: «Fissa normalmente la data ecc. o su richiesta di 1/3 dei consiglieri in carica...».

SCOTONI (P.C.I.): C'è un emendamento nel testo della Commissione.

PRESIDENTE: Metto in votazione il quarto!

RAFFAELLI (P.S.I.): Ma non c'è un emendamento all'emendamento?

PRESIDENTE: Non metto in votazione il sistema. Metto in votazione 1/4 dei consiglieri invece che 1/3.

VINANTE (P.S.I.): Il mio chiede 1/5 a tutti. E' un emendamento all'emendamento.

PRESIDENTE: Sostituire 1/3 con 1/5. Metto in votazione la proposta di Vinante di fissare su richiesta di 1/5 dei consiglieri in carica.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): La Giunta accetta l'emendamento nella dizione del quinto.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Non per niente è scoppiata la guerra!

VINANTE (P.S.I.): Cominciamo a capirci di più adesso!

KESSLER (D.C.): Sono sempre gli stessi discorsi!

PRESIDENTE: Metto ai voti la proposta di Vinante. E' approvata con 3 astenuti ed uno contrario.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Che cosa vi astenete a fare?

PRESIDENTE: Nardin e Scotoni ritirano il loro?

NARDIN (P.C.I.): Sì, neanche parlarne!

PRESIDENTE: Pongo in votazione il punto 1) così emendato: approvato a maggioranza con 2 astenuti.

Pongo ai voti il punto 2: 30 favorevoli, 2 astenuti.

Pongo ai voti il punto 3: 31 favorevoli, 2 astenuti.

ART. 23 - Deliberazioni urgenti della giunta comunale

La giunta comunale può adottare in caso di urgenza deliberazioni del consiglio da sottoporsi per la ratifica al medesimo nella sua prima seduta successiva.

Non possono formare oggetto di deliberazioni d'urgenza l'approvazione del bilancio e del conto consuntivo, la elezione dei revisori dei conti, quelle per le quali è richiesto l'intervento di un numero di consiglieri superiore al minimo di cui all'art. 29.

Rimangono salvi gli effetti dell'atto amministrativo fino al momento della negata ratifica.

La Commissione propone la sostituzione del primo comma nel modo seguente: «La giunta comunale può adottare, sotto la sua responsabilità, le deliberazioni altrimenti di competenza del consiglio, quando l'urgenza sia tale da non permetterne la convocazione e sia dovuta a cause nuove e posteriori all'ultima riunione consiliare».

PARIS (P.S.D.I.): Bisognerebbe sopprimere l'elezione dei revisori dei conti, perchè mi pare una cosa saggia ed una cosa ovvia. Come è possibile che in una delibera di ur-

genza la giunta si arroghi il diritto di eleggere i propri revisori? Quindi cancelliamo!

PRESIDENTE: Altri che chiede la parola? Metto in votazione la formulazione della Commissione. Non è cancellato niente.

PARIS (P.S.D.I.): Allora presento un emendamento!

PRESIDENTE: La formulazione della Commissione per ora riguarda solo la deliberazione e la ratifica. Il secondo comma non è in discussione. La formulazione riguarda il primo comma. Metto in votazione tale emendamento: approvato con 30 favorevoli, 3 astenuti.

Vi è la formulazione del terzo comma, proposta dalla Commissione: «Le deliberazioni d'urgenza devono essere sottoposte al consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva. Rimangono salvi gli effetti dell'atto amministrativo fino al momento della negata ratifica».

Adesso metto in votazione il testo come risulta dalle modificazioni della Commissione, già votate.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Vogliamo eliminare la questione dei revisori dei conti?

PARIS (P.S.D.I.): Qui non è il consiglio che deve votare, ma è come se la giunta lo sostituisse.

KESSLER (D.C.): Si dice appunto che non è possibile, sono d'accordo con voi.

PRESIDENTE: Se nella sostanza siamo d'accordo cancelliamo. E' d'accordo la Giunta di cancellare?

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Sì, d'accordo!

PRESIDENTE: Metto in votazione l'art. 23 con l'eliminazione della elezione dei revisori dei conti. Emendamenti non ne sono stati presentati.

PARIS (P.S.D.I.): Non lo presento!

PRESIDENTE: Non fatemi aspettare per

dire che presentate un emendamento e poi non lo volete presentare!

NARDIN (P.C.I.): Lo abbiamo convinto a non presentare! Ci vuole il suo tempo!

PRESIDENTE: Allora un'altra volta lo presentate prima di metterlo in discussione. Metto ai voti l'art. 23 così come è formulato: approvato a maggioranza.

ART. 24 - Funzioni e garanzia amministrativa del Sindaco

Il Sindaco è capo dell'amministrazione comunale. E' ufficiale del Governo e, a norma della legge dello Stato, presta giuramento dinanzi al Commissario del Governo entro un mese dalla sua elezione, di essere fedele alla Repubblica Italiana e di osservare la Costituzione, lo Statuto di autonomia, e le leggi dello Stato, della Regione e della Provincia e di adempiere le sue funzioni al solo scopo del bene pubblico. Il Sindaco che ricusa di giurare è dichiarato decaduto dall'ufficio.

C'è un emendamento dell'Assessore Benedikter aggiuntivo di un secondo comma: « In ogni Comune avente frazioni, il Sindaco può delegare le funzioni di ufficiale del Governo ad un assessore o consigliere o, in difetto, ad un elettore, che risiedano nella frazione ».

La Commissione propone « a norma della legge dello Stato e presta giuramento », anziché mettere la virgola dopo la parola « Stato »; altro emendamento formale « ...del bene pubblico; se ricusa di giurare è dichiarato decaduto dall'ufficio ».

Metto ai voti la formulazione dell'art. 24 con gli emendamenti della Commissione: maggioranza favorevole, 1 contrario, 2 astenuti.

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo dell'Assessore Benedikter: approvato a maggioranza, con 2 astenuti.

ART. 25 - Attribuzioni del Sindaco quale capo dell'amministrazione comunale

Il Sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale, rappresenta il Comune e:

1) *ripartisce tra gli assessori gli affari del Comune con facoltà di delegare la firma dei provvedimenti relativi;*

2) *coordina l'attività degli assessori e sovrintende agli uffici, ai servizi ed alle istituzioni comunali;*

3) *spedisce gli avvisi di convocazione del consiglio, lo presiede, e in caso di urgenza lo convoca;*

4) *convoca e presiede la giunta comunale;*

5) *rappresenta il Comune in giudizio e promuove gli atti conservativi dei diritti del Comune;*

6) *presiede agli incanti e stipula i contratti;*

7) *provvede per la trasmissione alla Giunta Provinciale, nei termini prescritti, di copia delle delibere adottate dal consiglio e dalla giunta, soggette a controllo;*

8) *firma i mandati di pagamento, assieme al segretario ed al ragioniere, ove esiste, e dispone i pagamenti sul fondo economato;*

9) *rilascia attestati di notorietà, di famiglia, certificati di povertà e gli altri atti attribuiti alla amministrazione comunale;*

10) *può sospendere in linea cautelare il personale del comune, riferendone alla Giunta, nella prima riunione successiva al provvedimento.*

Il Sindaco può delegare per iscritto a singoli assessori determinate attribuzioni.

Emendamento dell'Assessore Benedikter per sostituire al punto 10 le parole « può sospendere » con « sospende ».

Emendamento Raffaelli-Vinante al punto 10: « ...riferendone alla giunta o al consiglio, secondo le rispettive competenze, nella prima riunione successiva al provvedimento ».

Emendamento aggiuntivo di un nuovo punto 7 bis, da parte del cons. Vinante: « dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio e a quelle della giunta ».

VINANTE (P.S.I.): Il nuovo punto è un emendamento aggiuntivo ed ho messo 7 bis, ma si può anche fare 11 o 8. Giacchè ho la parola mi permetto di illustrare, è semplicissimo, del resto. Noi abbiamo visto le attribuzioni che sono date al sindaco, l'elencazione dei compi-

ti, e non è stato specificatamente detto che il sindaco ha l'obbligo di dare esecuzione alle deliberazioni della giunta e del consiglio. E' semplice, non è una questione sostanziale di eccessiva importanza. Ma credo che un completamento dei compiti del sindaco attraverso questa aggiunta non possa certo nuocere, comunque non è che noi si abbiano eccessive preoccupazioni; lo ho presentato perchè ritengo che uno dei compiti principali del sindaco sia quello di dare fedele esecuzione alle deliberazioni della giunta e del consiglio, ciò che nell'elencazione non è previsto.

PRESIDENTE: Metto in votazione il punto 7 bis, che diventerà punto 8: « dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio e a quelle della giunta ». Approvato con 31 favorevoli, 2 astenuti.

Metto ai voti l'emendamento al punto 10: « Sospende in linea cautelare il personale del Comune, riferendone alla giunta e al consiglio, secondo le rispettive competenze, nella prima riunione successiva al provvedimento »: approvato con 30 favorevoli, 3 astenuti.

Metto in votazione l'intero articolo.

SCOTONI (P.C.I.): Volevo segnalare forse una modifica formale; invece di « spedisce gli avvisi di convocazione », sembra che il sindaco debba andare alla posta, « dirama gli avvisi di convocazione ».

PRESIDENTE: Per quanto riguarda la lingua lasciate un po' a vedere! Pongo in votazione l'art. 25: 31 favorevoli, 2 astenuti.

ART. 26 - Rilascio di certificati

In caso di rifiuto da parte del sindaco al rilascio di atti, certificati e di attestati previsti dalla legge, o di errori contenuti in tali documenti, è ammesso ricorso alla Giunta Provinciale.

Ove il ricorso sia accolto, il sindaco deve provvedere in conformità alle decisioni della Giunta Provinciale.

Pongo ai voti l'art. 26: 31 favorevoli, 2 astenuti.

ART. 27 - Provvedimenti contingibili ed urgenti

Il sindaco adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di edilizia, polizia locale e igiene, per motivi di sanità e di sicurezza pubblica e fa eseguire gli ordini relativi. Ove il sindaco non provveda o dove sono interessati due o più comuni, provvede il Presidente della Giunta Provinciale con propria ordinanza o a mezzo di commissario.

Salvi i casi di impossibilità dovuta all'urgenza, tali provvedimenti debbono essere notificati agli interessati con ingiunzione di eseguire gli ordini entro un congruo termine. Decorso tale termine, gli ordini sono eseguiti d'ufficio a spese degli interessati senza pregiudizio della azione penale, qualora il fatto costituisca reato.

La nota delle spese è resa esecutiva dal Presidente della Giunta Provinciale sentiti gli interessati ed è rimessa dal sindaco all'esattore per la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

Contro i provvedimenti di cui al presente articolo è ammesso ricorso giurisdizionale a norma delle leggi dello Stato.

Pongo ai voti l'art. 27: 31 favorevoli, 2 astenuti.

La Commissione propone un nuovo art. 27 bis:

ART. 27 bis: Esercizio funzioni del Consiglio

« L'iniziativa delle proposte da sottoporre al consiglio comunale spetta al sindaco, alla giunta e ad ogni consigliere. Le proposte sono iscritte nell'avviso di convocazione nell'ordine di presentazione.

I consiglieri comunali hanno il diritto di interrogazione e di mozione in seno al consiglio.

Il consiglio comunale può regolare l'esercizio delle proprie funzioni con regolamento approvato dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune ».

Pongo ai voti l'art. 27 bis proposto dalla Commissione: 33 favorevoli.

Capo II
ADUNANZE E DELIBERAZIONI
DEGLI ORGANI DEL COMUNE

ART. 28 - Convocazione ed ordine del giorno

La riunione del consiglio comunale deve aver luogo entro dieci giorni dalla richiesta di un terzo dei consiglieri o dall'invito del Presidente della Giunta Provinciale.

L'avviso, con l'elenco degli oggetti da trattare, deve essere consegnato ai consiglieri almeno tre giorni prima al recapito nel comune che ciascun consigliere ha l'obbligo di comunicare. Nei casi di urgenza basta che l'avviso sia consegnato ventiquattr'ore prima. La consegna deve risultare da attestazione del messo comunale; contemporaneamente l'avviso con l'elenco deve essere comunicato alla Giunta Provinciale.

L'elenco degli oggetti da trattare in ciascuna adunanza del consiglio comunale, deve, a cura del segretario, essere pubblicato all'albo comunale contemporaneamente alla spedizione dell'avviso di convocazione.

La Commissione dice «dalla richiesta di 1/4 dei consiglieri», e viene soppresso e sostituito con 1/5.

Vi è un emendamento Scotoni-Nardin, sostitutivo delle prime due righe del secondo comma:

«L'avviso, con l'elenco degli oggetti da trattare, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, alla dimora dei consiglieri o al domicilio eletto nel Comune».

E' una formulazione diversa. Poi vi è un altro emendamento, a firma Raffaelli-Vinante-Paris, da inserire prima del testo dell'art. 28, del seguente tenore: «Il consiglio comunale si riunisce due volte all'anno in sessione ordinaria. La riunione del consiglio deve aver luogo entro dieci giorni dalla deliberazione, dalla presentazione della richiesta, o dall'invito del Presidente della Giunta Provinciale».

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Avevo già spiegato precedentemente che in base alla disposizione di legge

il consiglio dovrà riunirsi due volte all'anno e in occasione della presentazione del bilancio e dell'approvazione del rendiconto. Quindi le due riunioni minime sono già considerate nella legge stessa. Quando poi, come abbiamo visto, la convocazione del consiglio può essere promossa da 1/5 dei consiglieri, credo sia garanzia sufficiente perchè il consiglio si riunisca un numero sufficiente di volte.

Vorrei prendere posizione sull'altro emendamento, che modifica il secondo comma: «Lo avviso, con l'elenco degli oggetti da trattare, deve essere consegnato almeno tre giorni prima al recapito del Comune che ciascun consigliere ha l'obbligo di comunicare»; ora non parlo dei tre giorni, ma del recapito; credo sia più pratico, nel senso che il recapito che ciascun consigliere ha l'obbligo di denunciare, è dal punto di vista giuridico meno impegnativo che non la prescrizione della elezione di domicilio, che rappresenta una operazione che ha i suoi effetti sotto altri aspetti, mentre qui ci si accontenta di un recapito nel Comune.

KESSLER (D.C.): Condivido perfettamente l'osservazione di Benedikter; per quanto riguarda la riunione del consiglio mi pare che ormai preoccupazioni non ce ne devono essere più da parte delle minoranze. D'altra parte, con il sistema di autonomia che noi con questa legge attribuiamo al funzionamento del Comune, mi pare che imporre queste due sessioni sia inutile e fuori posto. Quando è stabilito che si riunisca entro dieci giorni sia alla richiesta di un quinto dei consiglieri che dalla richiesta della Giunta Provinciale, mi pare che sia sufficiente.

Per la seconda parte direi, Scotoni, che vorrei evitare in modo categorico quelle possibili alternative di comunicazione alla dimora dei consiglieri o al domicilio eletto. Secondo me, la formula proposta dalla Giunta è da approvare proprio perchè ha fissato finalmente un criterio, perchè il solito, non dico litigio, ma le solite questioni che si fanno in consiglio comunale sono «ma doveva mandarmelo di qua, o mandarmelo di là». Mi pare che queste discussioni vengano troncate con la

nuova formula. Ogni consigliere in segreteria comunale deposita il proprio indirizzo preciso ed esatto, al quale deve essere spedita la comunicazione di convocazione del consiglio. Poi non avrà da fare nessuna lamentanza, a meno che non possa provare di non averlo ricevuto. Quindi resterei proprio con la formulazione originaria della legge. Per quanto riguarda i 3 o i 5 giorni mi rimetto.

SCOTONI (P.C.I.): Prendo la parola per due argomenti; il primo riguarda l'emendamento proposto che prevede le due sessioni. Sono contrario che vengano prescritte due sessioni, perchè penso che nella maggior parte dei casi ne basta una, dopo la ripartizione delle competenze fra il consiglio e la giunta. Quando fanno la sessione autunnale, approvano il consuntivo ed il preventivo...

KESSLER (D.C.): E' per le minoranze!

SCOTONI (P.C.I.): perchè fargliela fare in primavera? Li distoglieremo dai lavori dei campi, e sarebbe un andare contro le necessità dell'agricoltura!

KESSLER (D.C.): Prima dell'emendamento andava bene, adesso più.

SCOTONI (P.C.I.): La seconda questione è quella dei 5 giorni; mi pare che non metta nessuna remora, perchè qui si dice 3 giorni, invece di 5, e in caso di urgenza bastano 24 ore. Ora, quando non c'è urgenza, tre giorni prima, c'è di mezzo la domenica o qualche cosa, cercate di mandarlo con un po' di anticipo, perchè si sa che questo termine, che dovrebbe essere il termine minimo, diventa il termine costante, perchè fino all'ultimo momento cercano di vedere se è tutto pronto.

La questione del domicilio stava in questo senso, e cioè che un consigliere può anche non risiedere nel Comune dove è consigliere. Mi pare che Merano ha dei consiglieri a Bolzano e ne ha uno che risiede a Mantova, quello deve dare il domicilio del Comune di Merano presso qualcuno, quel qualcuno che lo riceverà dovrà mettere l'indirizzo di Mantova, mandarlo a Mantova, arriva di domenica quando la distri-

buzione della posta non viene fatta, e quello non riceve nemmeno l'invito. Invece abita da un'altra parte, gli verrà mandato alla sua dimora, vuole così per sua comodità perchè preferisce che non glielo mandino a casa del diavolo ecc., che glielo mandino lì, elegge domicilio. Dice: mandatelo nel tal posto, e lì viene recapitato. E' una alternativa, ma non una alternativa nel senso che il Comune lo possa mandare o da una parte o dall'altra, lo manda sempre alla dimora. Se lui elegge invece domicilio in un posto diverso dalla dimora, glielo manda a domicilio a sua richiesta. Allora quel consigliere non potrà mai lamentarsi, perchè gli diranno: guarda che sei stato tu a chiederci per iscritto o oralmente che dovevamo mandarlo presso il Caffè Sport, per esempio, e se te lo abbiamo mandato lì è perchè abbiamo esaudito il tuo desiderio.

RAFFAELLI (P.S.I.): Tenete presenti le osservazioni di Scotoni e per le necessità dell'agricoltura, ritiro l'emendamento.

KESSLER (D.C.): Che spiritosi siete!

SASSUDELLI (D.C.): Sono crollati!

KESSLER (D.C.): Perchè hanno poca fiducia nei Consiglieri di minoranza!

PRESIDENTE: Metto in votazione l'emendamento Scotoni-Nardin, al secondo comma: maggioranza favorevole, 4 astenuti.

Pongo ai voti l'art. 28 così formulato: 32 favorevoli.

ART. 29 - Validità delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta

I consigli comunali non possono deliberare se non interviene la maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune; però nella seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purchè intervengano:

- a) 16 consiglieri se al Comune ne sono assegnati 40;
- b) 12 consiglieri se al Comune ne sono assegnati 30;
- c) 8 consiglieri se al Comune ne sono assegnati 20;

d) 6 consiglieri se al Comune ne sono assegnati 15.

Alla prima convocazione il consiglio non può deliberare su oggetti non contenuti nell'avviso. Alla seconda convocazione il consiglio non può deliberare su oggetti non compresi nell'avviso di prima convocazione.

La giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei membri effettivi o supplenti e comunque con non meno di tre.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio e della giunta non si computano i consiglieri che prima della votazione si siano allontanati dalla sala.

Vi è un emendamento aggiuntivo a firma Vinante-Arbanasich-Raffaelli-Paris: « Alle sedute della giunta devono essere invitati anche gli assessori supplenti. Questi ultimi pur prendendo parte alle discussioni votano solo in assenza di membri effettivi o quando si tratti di affari di cui sono relatori. Il criterio di scelta per la sostituzione di assessori effettivi non presenti è quello dell'anzianità ».

VINANTE (P.S.I.): Questo emendamento è presentato per il fatto che oggi gli assessori supplenti normalmente non vengono mai convocati o vengono convocati quando è stato notificato all'amministrazione che l'assessore effettivo non può partecipare. Vi sono due ragioni che ci dovrebbero convincere ad inserire questo emendamento: anzitutto perchè questi Assessori supplenti, messi di fronte a qualche problema improvvisato o a delle discussioni alle quali non hanno mai presenziato, si trovano un po' a disagio a partecipare attivamente alla discussione ed anche alla votazione. Secondo, perchè alle volte non convocando questi assessori supplenti si trovano nella difficoltà a deliberare, in quanto non hanno dato un preavviso di assenza gli assessori effettivi. Ritengo pertanto che il convocare gli assessori supplenti non nuoce, credo che ciò venga fatto in Giunta Provinciale ed in Giunta Regionale dove si convocano anche gli Assessori supplenti indipendentemente dalla assenza o meno dell'Assessore effettivo. Quindi se è stata considerata valida questa

procedura per le Giunte Regionali e Provinciali, penso che non si voglia considerare ingiustificata o non a ragione una richiesta di inserimento di questa disposizione anche nei confronti delle giunte comunali.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Pregherei Vinante di ritirare l'emendamento con l'impegno che questa disposizione sia collocata nel regolamento, perchè effettivamente non è una cosa da mettere nella legge. Il secondo comma poi non può come tale essere applicato in provincia di Bolzano, per la ragione della composizione etnica.

VINANTE (P.S.I.): D'accordo, se lei si impegna a metterlo nel regolamento, lo ritiro.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): La Giunta prende questo impegno.

KESSLER (D.C.): Volevo sentire se questo emendamento dice, o dovrebbe dire, o si dovrebbe intendere, che la Giunta deve convocare o può convocare.

VINANTE (P.S.I.): Deve convocare!

KESSLER (D.C.): Quindi non è una facoltà della giunta, caso mai. Non so se in certi casi è opportuno; ci sono paesi di montagna dove uno deve convocare...

PRESIDENTE: La legge dice che devono essere convocati quando manca l'assessore effettivo!

NICOLUSSI LECK (S.V.P.): Deve convocare, ma l'altro non deve venire.

VINANTE (P.S.I.): Lo ritiro se la Giunta si impegna.

PRESIDENTE: Lo ritira?

VINANTE (P.S.I.): Domando la parola per una chiarificazione sull'articolo. Qui dice che in prima convocazione il consiglio non può deliberare su oggetti non contenuti nell'avviso. Alla seconda convocazione il consiglio non può deliberare su oggetti compresi nell'avviso di prima convocazione. Ora non so, basta forse

una precisazione dell'Assessore: quando è che si può effettuare la seconda convocazione? Qui non è detto, ho visto però, e questo ha richiamato la mia attenzione, che nella legge siciliana è precisato che la seconda convocazione si può fare quando non c'è il numero legale nella prima convocazione. Vorrei sentire se ci sono altri argomenti che consentano eventualmente al consiglio di convocarsi in seconda convocazione, o se anche da lei è limitato solo al fatto che manca il numero legale.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Primo comma!

VINANTE (P.S.I.): No, il primo comma dice: «I consigli comunali non possono deliberare se non interviene la maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune». Non può deliberare!

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): In prima convocazione!

VINANTE (P.S.I.): «Nella seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purchè intervengano...». Non dice che la seconda convocazione è ammessa solo per il fatto della mancanza del numero legale; questo lei non me lo dice!

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Questo evidentemente è la *ratio* del primo comma: si ha la seconda convocazione in quanto nella prima convocazione non si è potuto deliberare per mancanza del numero legale.

VINANTE (P.S.I.): E basta, non ci sono altre ragioni?

DALSASS (S.V.P.): Non so se sia opportuno, adesso che l'emendamento è ritirato. Sono d'accordo che la prima parte si possa assumere nel regolamento, ma la seconda parte è difficile collocarla nel regolamento e stabilire chi deve sostituire l'assessore effettivo mancante e specie gli assessori supplenti ed effettivi nell'Alto Adige. E' una norma sostanziale che non si può comprendere nel regolamento. La prima parte sì, ma chi sostituisce l'effettivo

mancante, non si può mettere nel regolamento.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Ho già precisato nell'assumere l'impegno, che il secondo comma, cioè quella modifica presentata da Vinante, non è applicabile in provincia di Bolzano. Ho precisato quindi che l'impegno vale per il primo comma, in quanto è implicito anche nel terzo comma che dice: «La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei membri effettivi o supplenti»; è chiaro che si prevede l'invito degli effettivi e dei supplenti per il caso che qualche effettivo non intervenga. Quindi l'impegno di precisare nel regolamento questo concetto, già implicito nel terzo comma, vale per il primo comma della proposta e non per il secondo comma.

VINANTE (P.S.I.): Devo allora ancora intervenire perchè vorrei chiedere all'Assessore: domani si convocano due assessori supplenti, è assente un assessore effettivo, quale dei due assessori supplenti è chiamato a dare il voto? Bisogna che noi precisiamo, altrimenti ci troviamo di fronte ad una giunta con assessori supplenti ed effettivi. Chi dei due deve dare il voto? Non credo che possa dire il sindaco: vota tu perchè sei più bello, o più simpatico, o più giovane, o più vecchio. Bisognerebbe che ci sia una precisazione, che si stabilisca chi dei due ha diritto al voto. Quindi se lei, Assessore, mi dice che questo non lo può inserire, non posso ritirare tutto l'emendamento, pur riconoscendo che in Alto Adige questo non potrà essere applicato in quanto c'è quella norma speciale. Ma allora vediamo di trovare il modo di far funzionare questi assessori in una maniera precisa e regolare.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Avevo appunto precisato che non era applicabile il secondo comma in provincia di Bolzano, quindi è applicabile in provincia di Trento. Non è applicabile in provincia di Bolzano dove vige il principio che lei conosce, e cioè che i supplenti sostituiscono gli assessori del rispettivo gruppo etnico.

VINANTE (P.S.I.): Facciamo un emendamento limitato alla provincia di Trento.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Non è il caso, è una questione da definire nel regolamento. L'impegno vale per la provincia di Trento: l'assessore supplente più anziano subentra in caso di assenza dell'assessore effettivo.

VINANTE (P.S.I.): Lo inserisce nel regolamento?

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Sì, anche questo!

PRESIDENTE: Allora manteniamo ritirato questo emendamento sul quale abbiamo discusso.

Metto in votazione l'art. 29: 26 favorevoli, 1 contrario, 1 astenuto.

ART. 30 - Pubblicità delle sedute.

Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche. Eccezionalmente il consiglio comunale può deliberare, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri presenti, di escludere il pubblico. La seduta deve essere segreta quando si tratta di questioni concernenti persone.

Le sedute della giunta comunale non sono pubbliche.

Emendamento Scotoni-Nardin per sostituire le parole « concernenti persone » con le parole « che importino apprezzamento di qualsiasi genere su persone ».

Abbiamo un emendamento aggiuntivo, a firma Vinante: « Le elezioni della giunta, del sindaco, dei revisori dei conti, dei componenti ogni altro collegio, del bilancio preventivo e consuntivo, dei ruoli organici del personale devono essere fatti in seduta pubblica ».

VINANTE (P.S.I.): Noi abbiamo presentato quell'emendamento, che a qualcuno potrà anche sembrare superfluo. Noi non crediamo che sia superfluo, perchè si dice semplicemente « le sedute del consiglio sono eccezionalmente ecc. », e questa eccezione può diventare anche regola, ma a noi ci preoccupa che certi argomenti non possano essere trattati in seduta segreta. Ecco perchè abbiamo detto che

l'approvazione del conto consuntivo, del preventivo, gli organici del personale, quei determinati argomenti elencati nell'emendamento, non si possano fare in seduta riservata. Questo è, in sostanza, il valore dell'emendamento, stabilendo così che non resta alla discrezione del consiglio comunale il poter stabilire quali sono gli argomenti da trattarsi per chiedere la seduta riservata. Vogliamo garantire che a quei determinati argomenti segua la discussione in seduta pubblica.

PARIS (P.S.D.I.): E' una garanzia, quella della seduta, contenuta nella legge attuale, la quale dice che le sedute riservate possono avvenire quando ci sono apprezzamenti su persone, come è il caso nostro.

ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.): Non solo quelli!

PARIS (P.S.D.I.): No, come il nostro Regolamento!

PREVE CECCON (M.S.I.): Dice che ci vuole una deliberazione motivata, questo è il problema!

PARIS (P.S.D.I.): La legge dice così, poi ci sono i regolamenti interni. In quel caso vorrei vedere l'unanimità, perchè credo che se gli amministratori sentono la responsabilità di dire in pubblico certe cose — e anche i Comuni imbrogliano, imbrogliano i procuratori delle tasse, non forse come amministratori comunali ma come società — sentano i consiglieri di non opporsi. Invece che due terzi ci può essere il colpo della maggioranza di escludere il pubblico, e non credo sia bene. Il pubblico frequenta tanto poco le sedute dei consigli comunali ed escluderlo è peggio.

PREVE CECCON (M.S.I.): Io resterei fermo ancora su quello che dice l'art. 294 del Testo Unico del 1915, il quale prevede l'esclusione del pubblico a semplice maggioranza, ma con deliberazione motivata. Questa è garanzia; quando si parla e si discute di persone è logico che la seduta deve essere segreta, mentre per qualsiasi altro motivo che si voglia impedire che venga a conoscenza del pubblico,

bisogna che la deliberazione venga motivata.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Proprio con l'intervento di Ceccon è stata sottolineata la differenza, rispetto alla legge attuale, di quella che proponiamo. Cioè abbiamo preferito aggravare la condizione, nel senso di chiedere la maggioranza dei due terzi del consiglio per escludere il pubblico, e con ciò aggravare senz'altro tale condizione, perchè la motivazione sarà sempre possibile trovarla, mentre ottenere i due terzi sarà più difficile. Quindi già questa dovrebbe essere una garanzia più che sufficiente.

Non abbiamo poi ripetuto il comma dell'art. 295 del Testo Unico del 1915, in cui si dice che la giunta ed il sindaco, le Commissioni, i revisori dei conti ed anche i ruoli organici, devono farsi in seduta pubblica, in quanto ritenevamo questa cosa del tutto naturale e che ci si poteva in questo senso affidare senza altro al costume democratico dei Comuni medesimi.

PARIS (P.S.D.I.): Ci dica per lo meno un caso di eccezionalità, faccia un esempio!

ODORIZZI (Presidente G.R. - D.C.): Una lite fra consiglieri!

DALVIT (Assessore finanze, credito e cooperazione - D.C.): La tassa di famiglia!

PRESIDENTE: La parola al consigliere Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Mi pare che l'osservazione fatta da Benedikter circa la difficoltà di trovare i due terzi, sia una questione un poco aleatoria, perchè non è difficile trovare nelle nostre amministrazioni i due terzi quando si pensa che per le liste di maggioranza concorre un partito anche con una lista di minoranza e spesso si riesce a fare dei consiglieri in tutte due le liste! E' difficile trovare un motivo, bisogna motivare perchè si vuole escludere il pubblico. Ecco perchè non è vera l'affermazione fatta dall'onorevole Assessore. Lui parla come se si trovasse in una Regione dove la partecipazione dei partiti è molto sentita e molto rappresentata nei consigli. Qui da

noi non avviene questo, non è difficile trovare i due terzi, bensì motivare, e motivare ampiamente, perchè non basta dire che la seduta è riservata per esigenze di segretezza comunale; bisogna motivare perchè si esclude il pubblico in maniera ampia e questo si riallaccia alla motivazione delle delibere assunte in seduta segreta dalla giunta, che nel presente disegno di legge non sono affatto considerate. Io rimango sempre fermo su quello che ho detto prima, cioè che è bene abolire i due terzi e tornare a maggioranza semplice, ma che venga ampiamente motivata la delibera di esclusione.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Avevo già detto che la condizione dei due terzi è molto più pesante di quella di trovare una qualsiasi motivazione. Per quanto concerne la domanda fatta da Paris, mi sembra che basta prendere in considerazione la deliberazione concernente i contratti, le aste, le licitazioni o rispettivamente...

PARIS (P.S.D.I.): Proprio gli argomenti dove deve esserci il pubblico, questi!

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Non so se sia opportuno in tutti i casi. Per esempio, quando il consiglio comunale può deliberare a maggioranza assoluta di addivenire alla licitazione o ad una trattativa privata, ci sarà un prezzo minimo, una condizione minima, ed allora non so se è il caso che questo diventi pubblico. Secondo me si dovrebbe mettere o l'una o l'altra condizione per quanto concerne la segretezza della seduta: o la motivazione o i due terzi, l'uno e l'altro mi sembra quasi eccessivo.

SCOTONI (P.C.I.): Maggioranza e motivazione!

PRESIDENTE: Vi è una proposta che dice: « Il consiglio comunale può, con deliberazione motivata e con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri presenti, escludere il pubblico ».

SCOTONI (P.C.I.): A maggioranza del consiglio.

KESSLER (D.C.): La maggioranza!

PRESIDENTE: Dei presenti o degli assegnati?

SCOTONI (P.C.I.): Degli assegnati!

PRESIDENTE: Bisogna dirlo e allora resterebbe così congegnato: « Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche. Eccezionalmente il consiglio comunale può con deliberazione motivata e con la maggioranza dei consiglieri assegnati... ».

KESSLER (D.C.): Dei presenti, non degli assegnati!

PRESIDENTE: La maggioranza degli assegnati è una maggioranza qualificata, la maggioranza dei presenti è la maggioranza; non è la stessa cosa. In carica o assegnati è la stessa cosa.

RAFFAELLI (P.S.I.): No, perchè ci possono essere i dimissionari!

PRESIDENTE: L'emendamento sarebbe « la deliberazione motivata e la maggioranza dei consiglieri in carica ».

KESSLER (D.C.): Sono dell'opinione di Ceccon: la motivazione è qualche cosa di serio che giustifica la segretezza della seduta. Per il resto mi pare che basti e debba bastare la maggioranza semplice, perchè altrimenti, se ad un certo punto dell'ordine del giorno c'è da trattare un argomento per il quale qualcuno motivatamente chiede che venga fatta la seduta segreta, e non c'è la maggioranza dei consiglieri in carica, che generalmente sono tutti, si deve rinviare la seduta. Quindi direi che quando si è imposto l'obbligo della motivazione, debba essere sufficiente la maggioranza dei presenti, perchè mi pare che questa sia una ragione giusta.

PRESIDENTE: Questo è quello che volete voi, modificate l'emendamento, se non lo volete, io lo metto in votazione e votate contro. Lo voto per divisione, prima « con deliberazione motivata », poi la questione dei consiglieri in carica o presenti.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): La Giunta sarebbe d'accordo con il ritornare praticamente alla dizione dell'art. 295 del Testo Unico del 1915, dicendo « le sedute del consiglio comunale sono pubbliche eccettuati i casi in cui, con deliberazione motivata, sia altrimenti stabilito ».

VINANTE (P.S.I.): Sì, io accetto così.

PRESIDENTE: L'emendamento viene ritirato. Allora resta da votare l'emendamento proposto dalla Giunta, il testo della legge dello Stato: 6 favorevoli, 1 contrario, 1 astenuto.

VINANTE (P.S.I.): C'è ancora un altro emendamento, quello di inserire la deliberazione riguardante il consuntivo e il preventivo.

PRESIDENTE: Ha ragione. Adesso si vota la sostituzione della formulazione « questioni concernenti persone » con « che importino apprezzamento di qualsiasi genere su persone ». Metto in votazione l'emendamento: unanimità.

C'è l'emendamento preletto a firma Vinante-Raffaelli, concernente le elezioni della giunta, del sindaco, ecc.

VINANTE (P.S.I.): Domando la parola: l'Assessore ha giustificato che non è necessario inserire questo emendamento perchè lui riconosce una preparazione democratica degli amministratori. Non voglio mettere in dubbio che noi abbiamo molti amministratori veramente e democraticamente preparati ma che si debba fondare la nostra fiducia e la nostra tranquillità sulla preparazione mi pare un po' eccessivo; perchè possono esserci anche degli amministratori non preparati. Quindi non mi pare che sia una motivazione giustificata perchè allora potrei dire: ma che cosa stiamo a fare? Fidiamoci della democraticità degli amministratori e diciamo « amministrate i Comuni come meglio credete ». Non stiamo qui a perdere tempo, se dobbiamo porci su questo terreno.

KESSLER (D.C.): Quelli della Valle di Fiemme sono tutti preparati!

VINANTE (P.S.I.): Grazie, Assessore Kessler. E' per questo, Assessore, che malgrado le sue dichiarazioni lascio l'emendamento.

PRESIDENTE: Lei ritira l'emendamento?

VINANTE (P.S.I.): No, questa volta no!

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Mi sono permesso di modificare la forma, nel senso di dire: « Le elezioni della giunta, del sindaco, dei revisori dei conti, la deliberazione del bilancio preventivo, del rendiconto e dell'ordinamento del personale », per uniformarla alla dizione dei precedenti.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'emendamento aggiunto: maggioranza favorevole, 2 astenuti.

Metto in votazione l'art. 30: maggioranza favorevole, 2 astenuti.

(Assume la Presidenza il Vicepresidente Magnago).

ART. 31 - Astensione dalle deliberazioni

I componenti di organi collegiali debbono astenersi dal prendere parte a deliberazioni riguardanti liti ovvero oggetti, per i quali sussiste un interesse proprio ovvero un interesse di imprese o enti con i quali abbiano rapporti di amministrazione, o prestazione d'opera. Lo stesso divieto vale per la partecipazione alle deliberazioni riguardanti liti o interessi di parenti o affini, sino al quarto grado o del coniuge. Il divieto importa anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.

Le disposizioni del comma precedente si applicano anche al segretario.

Il sindaco e gli assessori non possono presiedere il consiglio comunale quando questo tratti il conto consuntivo, alla cui gestione hanno partecipato. Il consiglio elegge un presidente temporaneo.

Qui non sono stati presentati emendamenti.

VINANTE (P.S.I.): Non ho presentato emendamenti su questo articolo, pur avendo qualche perplessità, soprattutto perchè aspettavo un chiarimento dall'Assessore. Qui si di-

ce: « I componenti di organi collegiali debbono astenersi dal prendere parte a deliberazioni riguardanti liti ovvero oggetti, per i quali sussiste un interesse proprio o di imprese o di enti ». Ora, all'art. 18 della legge elettorale regionale si dice: « Sono ineleggibili coloro che hanno liti pendenti con il Comune ».

Quindi penso che qualora si verificasse eventualmente il caso di una lite fra amministratori nei confronti del Comune, non è sufficiente dire che si devono astenere; per conto mio, se l'interpretazione è questa, si devono dichiarare decaduti, perchè sarebbe troppo comodo che intervenendo un fatto successivo all'elezione, questo imponga solo l'astensione dalla partecipazione alla discussione ed alla votazione. Ma se si verifica il caso, come penso sia questo, non è che si debba limitarsi all'astensione dalla votazione e dalla discussione, ma si deve dichiararli decaduti dalla carica di consigliere.

Non ho presentato nessun emendamento perchè forse non l'ho interpretato con assoluta precisione; nel caso viceversa che l'Assessore non dovesse convincermi, presenterò un emendamento.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Evidentemente questa norma va coordinata con quella che lei ha citato, della legge elettorale comunale, che prevede una causa di ineleggibilità quando esiste già una lite; abbiamo poi una norma in questa stessa legge la quale prevede la decadenza in caso di sopravvenienza di una medesima causa di ineleggibilità, cioè la regolare installazione di una lite.

VINANTE (P.S.I.): Allora in questo caso che cosa vuol dire?

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Vuol dire quando coordiniamo con le altre disposizioni, cioè si tratta di un caso che non rappresenta ancora una regolare lite instaurata.

RAFFAELLI (P.S.I.): Se non viene data l'autorizzazione a stare in causa contro uno degli amministratori, non c'è la lite!

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): La fase iniziale di incubazione della lite.

KESSLER (D.C.): L'istruttoria!

ROSA (Presidente G. P. Trento - D.C.): Stragiudiziale!

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): La dizione è anche tale da lasciare aperta; dice « liti ovvero oggetti per i quali sussiste un interesse proprio o interesse di imprese o enti ».

Quindi non si tratta di un caso in cui la lite sia già regolarmente instaurata, in cui non si può più parlare di interesse proprio, ma quando è coinvolta la persona come persona e come rappresentante. Credo che deve essere coordinato in questo senso, con le altre disposizioni che prevedono la ineleggibilità e rispettivamente la decadenza per sopraggiunta ineleggibilità. Comunque quelle altre disposizioni sarebbero più forti, diminuiscono e restringono la portata di questa.

PRESIDENTE: Credo sia chiaro. Metto in votazione l'art. 31: maggioranza favorevole, 1 astenuto.

ART. 32 - Potere discrezionale del presidente

Chi presiede l'adunanza del consiglio e della giunta è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.

Può, nelle sedute pubbliche, dopo opportuni avvertimenti, ordinare la espulsione dallo auditorio di chiunque sia causa di disordini e avvalersi, se occorre, della forza pubblica.

Tali provvedimenti devono essere motivati e trascritti nel processo verbale.

E' posto ai voti l'art. 32: maggioranza favorevole, 1 astenuto.

ART. 33 - Funzioni di segretario

Alle riunioni assiste il segretario. In caso di seduta segreta, quando l'organo collegiale ne deliberi la sostituzione ed in caso di impe-

dimento del segretario, salva la applicazione dell'art. 193 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383, le relative funzioni sono esercitate da un consigliere facendone menzione nel verbale.

Le funzioni di segretario possono altresì essere affidate ad un assessore o ad un consigliere allo scopo di deliberare su un determinato oggetto di carattere riservato facendone menzione nel verbale.

PREVE CECCON (M.S.I.): Sarebbe anche inutile che prendessi la parola su questo argomento, perchè la professione di Don Chisciotte credo che sia scaduta almeno dal giorno in cui Don Chisciotte ha ammazzato la cavalleria. Mi pare che noi introduciamo un principio, e parlo di principio, contrario a quello della legge dello Stato, quindi ad un diritto conseguito dai cittadini. La legge dello Stato dice che il segretario comunale deve partecipare a tutte le riunioni, tranne a quelle che direttamente lo interessano e interessano i suoi parenti od affini fino al 4° grado. Qui invece improvvisamente troviamo che il consiglio comunale può sempre, mediante sua votazione, escludere dalla riunione un segretario comunale, il che è di una gravità eccezionale che, dal piano giuridico, secondo me, a mio modesto modo di vedere, si sposta sul piano politico. Ragion per cui resto assolutamente contrario a questo principio innovatore, parlo di principio, che toglie la garanzia ai cittadini. Perchè poi sappiamo, da un successivo articolo, che le delibere assunte in seduta segreta, con l'esclusione del segretario, non sono nemmeno motivate, il che aggrava maggiormente questo principio che si introduce nella presente legge. Esprimo il mio dissenso in maniera assoluta e prego l'onorevole Giunta di non tenerne conto.

KESSLER (D.C.): L'ultima volta che hai parlato è stato accettato il tuo...

PREVE CECCON (M.S.I.): L'ultima volta sì? Non ricordo!

KESSLER (D.C.): Sulla questione dei due terzi o la motivazione!

PRESIDENTE: E' stato presentato un emendamento a questo art. 33; al secondo capoverso aggiungere « con sommaria indicazione dei motivi », da parte di Vinante-Raffaelli-Paris.

VINANTE (P.S.I.): Ho presentato quell'emendamento in via subordinata perchè anch'io la esclusione del segretario non la vedo con troppa tranquillità, soprattutto dalle sedute della giunta che non sono pubbliche e dove non c'è la partecipazione di tutti i gruppi aderenti al consiglio. La esclusione del segretario dalle sedute della giunta veramente mi preoccupa e vorrei che fosse eliminata; nel Consiglio è più tollerabile, perchè possono esistere situazioni particolari che si sono sempre verificate, lo prevede anche l'attuale legge e quindi è più accettabile, ma nella Giunta desidererei venisse esclusa.

In via subordinata, qualora la Giunta o la maggioranza del Consiglio non accettasse questo, almeno si sappiano i motivi per i quali è stato escluso il segretario dalle sedute, perchè senza indicazione, semplicemente con la menzione che è stato sostituito il segretario — questo intendo io nell'ultima parte del secondo capoverso, che dice « su un determinato oggetto di carattere riservato facendone menzione nel verbale » — è troppo poco. La menzione di che cosa? Che le funzioni di segretario sono state assunte da un'altra persona con la indicazione dei motivi e le cause per le quali è stato sostituito il segretario.

PRESIDENTE: Il suo emendamento rimane « con sommaria indicazione dei motivi ».

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Stamane effettivamente ci sono stati degli sforzi notevoli per limitare l'invadenza del segretario e per far sì che i consiglieri comunali, a cominciare dal sindaco, adempiano alle loro funzioni. Così è stato detto. Questa volta le oche capitoline si sono svegliate inutilmente a dare l'allarme per dire che siamo contro il principio della legge dello Stato, principio innovatore ecc.

Qui non abbiamo fatto altro che trasfon-

dere la disposizione della legge dello Stato, cioè il regolamento del 1911, art. 51, che ha una portata più ampia in quanto dice: « Il consiglio comunale può scegliere uno dei suoi membri a fare le funzioni di segretario, unicamente però allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto e con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale, ma senza specificarne i motivi ». Dice espressamente la legge: « In tal caso il segretario comunale deve ritirarsi dall'adunanza durante la discussione e la deliberazione. La esclusione del segretario comunale è di diritto quando egli si trovi in uno dei casi previsti dall'art. 292 della legge ». Quindi credo si possa legittimamente insistere sul mantenimento di questa dizione, tanto più che abbiamo in un certo senso ristretto la portata della disposizione della legge statale, dicendo « le funzioni di segretario possono altresì essere affidate ad un assessore o ad un consigliere allo scopo di deliberare su un determinato oggetto di carattere riservato facendone menzione nel verbale ».

PREVE CECCON (M.S.I.): Per specificare soltanto che l'accento dell'Assessore ad una legge che risale alla conquista della Libia, mi stupisce profondamente, perchè non aveva allora il Regno d'Italia preoccupazioni circa la convivenza dei gruppi etnici che si è inventata adesso.

RAFFAELLI (P.S.I.): Con gli arabi!

PREVE CECCON (M.S.I.): Questo articolo di legge danneggia completamente gli italiani in Alto Adige, giacchè vogliamo specificare. Nel 1911 c'era questo senso della dittatura, questo avvio della dittatura, che è stato così benignamente ampliato nella presente legge regionale; io preciso che l'escludere il segretario comunale dalle sedute della giunta è contro il principio della legislazione italiana. Ci devono essere invece, perchè esercitano un giusto controllo. Se li si esclude è perchè si ha la preoccupazione che questo controllo lo esercitino, altrimenti non darebbero fastidio alcuno.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'e-

mendamento di Vinante « con sommaria indicazione dei motivi ». Chi è d'accordo? Nessuno?

PARIS (P.S.D.I.): Chiedo che sia ripetuta la votazione, a sensi dell'art. 90 del Regolamento.

PRESIDENTE: Pongo ai voti l'emendamento. Respinto con 20 contrari, 4 favorevoli, 2 astenuti.

Pongo ai voti l'art. 33: 17 favorevoli, 2 contrari, 3 astenuti.

PARIS (P.S.D.I.): Chiedo la verifica del numero!

PRESIDENTE: La verifica del numero? 26 presenti!

PARIS (P.S.D.I.): Alzino la mano questi Consiglieri, siccome non hanno compiuto il loro dovere ho chiesto che venga ripetuta la votazione perchè lo compiano.

DALVIT (Assessore finanze, credito e cooperazione - D.C.): E' autocritica questa!

PRESIDENTE: L'art. 33 è approvato.

ART. 34 - Della votazione

I consiglieri votano ad alta voce per appello nominale o per alzata di mano; si prendono a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone o quelle per le quali viene fatta richiesta da almeno un terzo dei presenti.

Le deliberazioni sono adottate col voto della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la legge prescriva una maggioranza qualificata.

Il presidente dell'adunanza constata e proclama l'esito delle votazioni. Nelle adunanze consiliari egli è assistito da due scrutatori, scelti dal consiglio fra i propri componenti.

PREVE CECCON (M.S.I.): Volevo dire che un principio mantenuto sempre nella legge dello Stato, a proposito di scrutatori — è una cosa marginale, ma ha la sua importanza — è sempre stato quello di averne tre, perchè due vanno ai partiti di maggioranza e uno alla minoranza. Questa è la prassi, non capisco perchè qui improvvisamente se ne mettano due. Avrà il suo significato indubbiamente, è

una cosa da poco, ma comunque pensiamo che il numero di tre nella prassi degli scrutatori è fissato per poter equamente distribuire due alla maggioranza ed uno alla minoranza.

PRESIDENTE: E' stato presentato un emendamento a firma Paris-Raffaelli-Vinante, per sostituire le parole « un terzo » con « un quinto ».

PARIS (P.S.D.I.): Alla Camera su 596 deputati bastano dieci per chiedere la votazione segreta, che in consiglio comunale occorra un terzo, mi pare una cosa fuori posto!

CONSIGLIERE: E' un organo legislativo!

PARIS (P.S.D.I.): Faccia un quinto, è già troppo.

PREVE CECCON (M.S.I.): Bastano cinque consiglieri!

PRESIDENTE: Pongo ai voti l'emendamento: 21 favorevoli, 4 astenuti.

Pongo ai voti l'art. 34: maggioranza favorevole, 1 astenuto.

ART. 35 - Verbali delle deliberazioni.

I verbali delle deliberazioni del consiglio e della giunta devono contenere i nomi dei membri presenti alla votazione, i punti principali della discussione ed il risultato della votazione. Nel verbale del consiglio è dato atto dei consiglieri assenti e non giustificati.

Chi ha votato contro una deliberazione ha diritto che nel verbale si faccia constare il suo voto. A prescindere da tale constatazione il verbale delle sedute non pubbliche può contenere soltanto il dispositivo della deliberazione ed il risultato della votazione.

I verbali sono firmati dal presidente, da due consiglieri, o rispettivamente da un membro della giunta, nonchè dal segretario o da chi ne esercita le funzioni e sono conservati agli atti del Comune.

C'è un emendamento a firma Raffaelli-Vinante-Paris: dopo le parole « il suo voto », aggiungere « e i motivi che lo hanno determinato e di chiedere le opportune rettifiche ».

VINANTE (P.S.I.): Abbiamo presentato un emendamento per ovviare agli inconvenienti che sono successi. Si convinca Assessore che con le attuali disposizioni succede che molti segretari non inseriscono nel verbale le motivazioni dei singoli consiglieri perchè costa troppa fatica o perchè può contrastare con la maggioranza, e qualche volta si fanno difficoltà anche per delle rettifiche. Quindi oltre che essere questa una dizione prevista dal vecchio progetto e dall'attuale legislazione, suffraga anche dei fatti che sono effettivamente successi. Ritengo che l'inserimento non sia niente di eccezionale o di superfluo, ma che costituisca effettivamente una necessità per dare ai consiglieri almeno la facoltà di poter chiedere ai segretari che inseriscano le motivazioni del loro voto e delle loro dichiarazioni.

PREVE CECCON (M.S.I.): Parto da dove il cons. Vinante è giunto, e mi sembra un po' strano il fatto...

PARIS (P.S.D.I.): Che maratona!

PREVE CECCON (M.S.I.): Ci passiamo la fiamma e si compromette lui! Strano il fatto che si abbia la preoccupazione che venga omissso nel verbale ciò che il consigliere comunale dice o esprime, mentre non si presta attenzione alcuna alla proposizione che viene dopo, proposta da Vinante, e cioè « a prescindere da tale constatazione il verbale delle sedute non pubbliche può contenere soltanto il dispositivo ecc. ».

Giacchè di principi si parla, mi pare che anche la motivazione sia un principio, che è sempre stato presente a tutta la giurisprudenza italiana. La motivazione deve essere tanto più ampia quanto le delibere sono assunte in seduta segreta. Non si deve conoscere ed avere solo il dispositivo di una delibera, bisogna avere anche la motivazione, perchè altrimenti la esclusione contrasta con un principio sancito dalla Carta costituzionale, principio che trova corpo nell'art. 113 della Costituzione. Il cittadino ha sempre diritto di ricorrere per qualsiasi provvedimento amministrativo che viene preso. Ora, se voi non motivate la

delibera mi pare che si venga a contraddire quello che la precisa disposizione della Costituzione invece prescrive. Mi permetto di richiamare l'attenzione loro sulla esigenza di inserire che le delibere assunte in sede segreta siano motivate. Anche per richiedere la seduta segreta avete accolto il principio che bisogna motivare il perchè si esclude il pubblico dalla riunione; tanto più bisogna motivare le delibere assunte in sede segreta.

KESSLER (D.C.): E' una cosa diversa!

PREVE CECCON (M.S.I.): E' tutto diverso su questo mondo!

KESSLER (D.C.): E' una cosa diversa motivare la seduta o motivare la delibera.

(Assume la Presidenza il Presidente Albertini)

PRESIDENTE: Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo, cioè « si faccia constatare il suo voto e i motivi che lo hanno determinato e chiedere le opportune rettifiche »: 18 contrari, 5 favorevoli, 3 astenuti.

Altro emendamento, a firma Pruner-Vinante-Raffaelli: « E' altresì facoltà del consigliere far inserire in verbale le proprie osservazioni o dichiarazioni dallo stesso ritenute di una certa importanza ».

KESSLER (D.C.): E' inutile!

PRESIDENTE: E' aperta la discussione.

KESSLER (D.C.): Il verbale c'è anche!

PRUNER (P.P.T.T.): Sarebbe solo per avere la garanzia che qualsiasi consigliere può far inserire quelle osservazioni o dichiarazioni che non sono passate in votazione.

PRESIDENTE: Pongo ai voti l'emendamento: E' respinto.

Adesso c'è l'emendamento della Commissione: « Nel verbale del consiglio è fatta menzione dei consiglieri assenti e non giustificati ». Lo metto in votazione. In base al Regolamento il testo sul quale si vota è quello della Giunta. Qualora la Commissione non presenta un testo proprio, la discussione in Consiglio

ha luogo sul testo del proponente, corredato dalle eventuali varianti formulate dalla Commissione. Questa è una variante. Ho sempre fatto la votazione sul testo della Commissione e poi della Giunta. Se è un testo integrale, allora evidentemente metto in votazione il testo della Commissione, ma se fa delle varianti, prima bisogna votare le varianti e poi il testo variato. Ad ogni modo è stato letto: «I verbali del consiglio sono firmati dal Presidente, da due consiglieri e dal segretario o da chi ne esercita le funzioni; i verbali della giunta sono firmati dal sindaco, da un assessore e dal segretario e sono conservati agli atti del Comune».

Metto in votazione tutto l'articolo emendato: approvato a maggioranza.

DALSASS (S.V.P.): Per una questione di procedura volevo rinviare all'art. 78, che parla degli emendamenti. A me sembra che almeno le proposte della Commissione devono intendersi emendamenti e perciò devono essere votate prima, non che lei sottoponga a votazione il testo della Giunta.

PRESIDENTE: Non ho mai fatto così: prima metto in votazione le varianti della Commissione, e se sono votate metto in votazione il testo della Giunta variato dalla Commissione. Cioè la Commissione fa la proposta al Consiglio ed il Consiglio accetta la proposta che diventa il testo della Commissione, dopo di che si fa la votazione dell'articolo variato dalle proposte della Commissione e accettate dal Consiglio.

DALSASS (S.V.P.): Comunque nei prossimi due anni si farà diversamente!

PRESIDENTE: Anche il buon senso dice che se la Commissione presenta un testo proprio si mette in discussione questo. Se la Commissione fa delle varianti, dice il Regolamento, la discussione ha luogo sul testo del proponente, corredato dalle varianti formulate dalla Commissione; quindi le varianti della Commissione vengono messe in discussione prima e se sono accettate diventano testo del Consiglio.

ART. 36 - Deliberazioni comportanti spese

Le deliberazioni che importano spese debbono indicare l'ammontare di esse e la relativa imputazione in bilancio.

Vi è un emendamento aggiuntivo a firma Scotoni-Nardin del seguente tenore:

«Quelle per lavori od acquisti devono anche indicare il modo di esecuzione ed essere corredate di appositi progetti, perizie o preventivi; questi ultimi possono essere redatti anche in forma sommaria, quando si tratti di forniture o lavori di lieve importanza la cui spesa presunta non superi:

- a) le Lire 500.000 per i Comuni ai quali sono assegnati almeno 40 consiglieri e per i Consorzi di cui faccia parte almeno uno di tali Comuni;
- b) le Lire 250.000 per i Comuni e i Consorzi non compresi nella precedente lett. a).

I progetti, le perizie, i preventivi e i relativi contratti possono essere modificati solo dagli organi che li hanno deliberati».

SCOTONI (P.C.I.): Praticamente era già contenuto nel disegno di legge che era stato predisposto. Credo che sia particolarmente importante, data la forma con la quale sono state attribuite le competenze al consiglio e alla giunta, affinché quella ripartizione non diventi puramente formale. Per esempio, quando fra le competenze del consiglio si dice «deliberare i lavori pubblici di interesse comunale», potrebbe significare di deliberare in termini di massima senza che ci sia alcuna precisazione su come questi lavori dovranno essere eseguiti, forse neanche sulle spese che si potrà incontrare. Mi pare che almeno ci sia questo vincolo, nel senso che quando i consiglieri devono votare, (tanto più che dopo l'esecuzione diventa competenza della giunta), siano messi di fronte ad un problema presentato con una certa informazione e un certo dettaglio.

VINANTE (P.S.I.): Avevo preparato un emendamento uguale nella sostanza a quello presentato da Scotoni, e naturalmente, dato il diritto di precedenza, non l'ho presentato. Però considero le argomentazioni svolte da Sco-

toni veramente valide. Non è detto assolutamente niente in questa legge del come l'amministrazione comunale deve comportarsi in materia. E se per noi sorge la preoccupazione che effettivamente ci si attenga ad una determinata procedura per fornire più particolareggiatamente gli elementi di attuazione di un determinato programma e di una determinata opera, questo si rende maggiormente importante se oggi consideriamo che determinate attività e determinate opere possono essere approntate anche dalla giunta. Mi pare che lo Assessore non debba avere preoccupazioni ad aggiungere qualche articolo, perchè egli si deve preoccupare non della brevità della legge ma della chiarezza della legge, che domani dia una certa garanzia.

Ora, il chiedere che le delibere devono essere corredate da progetti, preventivi, non mi pare eccessivo, tanto più se si tratta di opere di un certo valore, di un impegno notevole di capitali. Penso che vorrà aderire a questa richiesta, accettando l'emendamento.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Abbiamo proposta la formula più semplice appunto per liberarci il più possibile da disposizioni ritenute non del tutto necessarie, in quanto la legge nel suo complesso dovrà anche essere interpretata con buon senso e dovrà anche essere completata da disposizioni regolamentari, e per non legarci troppo le mani con disposizioni che vadano troppo nel dettaglio. E' chiaro che le deliberazioni del consiglio comunale, concernenti i lavori pubblici, non possono semplicemente contenere la delibera di costruire una scuola o di costruire una strada: devono anche riferirsi con dettagli a questi lavori pubblici, e ciò eventualmente può o deve anche essere precisato nel regolamento. Comunque ci è parso non del tutto necessario andare più ancora nei dettagli con il disegno di legge.

Comunque, per quanto concerne la proposta di Scotoni, dire « non superi » e fissare la cifra per tutti i Comuni per non fare anche qui una classifica dei Comuni. Fissare una cifra, come fa la legge siciliana.

SCOTONI (P.C.I.): Siccome mi pare che l'Assessore proporrebbe di dare una cifra unica, si potrebbe mettere: « che non superi le 500.000 », e levare la distinzione.

PRESIDENTE: Levare la distinzione e dire « che non superi le L. 500.000 ». Pongo ai voti l'emendamento: 17 favorevoli, 5 astenuti.

Metto ai voti l'art. 36: approvato all'unanimità.

Dobbiamo rinviare la seduta e stabilire l'orario dei lavori per la prossima settimana. Domani si lavora ad orario diviso; martedì prossimo, poichè il Consiglio non termina certo domani, non possono partecipare alla seduta i Consiglieri della S.V.P., perchè hanno una riunione. Bisognerebbe quindi riunire il Consiglio lunedì.

PARIS (P.S.D.I.): Perchè non lavoriamo sabato mattina?

PRESIDENTE: Mercoledì, e facciamo una seduta domani sera!

PARIS (P.S.D.I.): No, no!

PRESIDENTE: Mercoledì senz'altro; vi sono cinque giorni prima della fine del mese e abbiamo questa legge da finire nonchè altri cinque punti all'Ordine del giorno. Dobbiamo poi inserire il regolamento sulla contabilità ed amministrazione del Consiglio. Ad ogni modo domani si lavora come oggi.

KESSLER (D.C.): Se mi dà la parola pregherei i signori del S.V.P., e lo dico anche per me, che essendo in corso la tornata del Consiglio cerchino di usufruire del lunedì e del sabato come giorni liberi, come fanno gli altri Consiglieri. In quanto possibile, dico. Però, data questa situazione, proporrei di lavorare il lunedì, sospendendo martedì e riprendendo mercoledì mattina.

PRESIDENTE: Va bene. Resta allora venerdì, lunedì e mercoledì.

La seduta è tolta.

(ore 18,40)